Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 278 del 1° dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° dicembre 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. **1699.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per

le imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che la Società sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la Società sunnominata presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della Società medesima;

Udito il parere, in data 14 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 435.61.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6831)					
Cerane	171	1	—	Pascolo cespugliato	III	95	76	55	2.872,96
Id.	171	3	—	Seminativo	V	122	99	14	9.839,31
Id.	171	4	—	Id.	IV	43	02	99	7.315,08
Id.	171	6	—	Id.	IV	1	90	01	323,02
Id.	171	7	—	Id.	IV	8	65	10	1.470,67
Id.	171	8	—	Id.	IV	21	26	50	3.615,05
Id.	171	9	—	Id.	IV	0	42	19	71,72
Id.	171	10	—	Incolto produttivo	unica	0	99	57	12,94
Id.	171	11	—	Seminativo	III	7	26	97	1.672,03
Id	171	12	—	Pascolo	I	0	11	90	12,49
Id.	171	13	—	Fabbricato rurale	—	0	33	49	—
Id.	171	17	—	Id.	—	0	00	64	—
Id.	171	19	—	Vigneto	III	7	92	16	13.070,64
Id.	171	24	—	Id.	III	2	43	86	4.023,69
Id.	171	25	—	Seminativo	III	3	89	39	895,60
Id.	171	21	—	Vigneto	III	7	31	05	12.062,33
Id.	171	22	—	Id.	IV	6	74	94	8.0[illegible]9,28
Id.	171	14	—	Seminativo	III	9	86	39	2.2[illegible]8,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6831)					
Cerane	171	2	—	Incolto produttivo	unica	23	44	51	304,79
Id.	171	27	—	Id.	unica	0	39	20	5,10
Id.	171	28	—	Id.	unica	4	85	60	63,13
Id.	171	29	—	Id.	unica	0	02	40	0,31
Id.	171	15	—	Seminativo	IV	22	55	23	3.833,89
Id.	171	30	—	Id.	IV	1	45	65	247,61
Id.	171	16	—	Id.	V	2	50	70	200,56
Id.	171	31	—	Id.	V	0	16	00	12,80
Id.	171	18	—	Id.	III	0	08	70	20,01
Id.	171	32	—	Id.	III	0	93	35	214,70
Id.	171	20	—	Vigneto	IV	6	64	87	7.978,44
Id.	171	26	—	Id.	IV	23	74	10	28.489,20
Id.	171	5	—	Seminativo	IV	7	88	60	1.340,62
				Totali		435	61	75	110.336,67

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Camicia Elisabetta fu Francesco;

Sud: con la stessa proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi;

Est: con il Mare Adriatico;

Ovest: con proprietà di De Marco comm. Nicola e Pietro fratelli fu Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 37.141.047,40 (trentasettemilionicentoquarantunomilaquarantasette e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. **1700**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi);

Considerato che la Società sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la Società sunnominata presentò istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto si riservò di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della Società medesima;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 422.66.84, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 92. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole in comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2675)					
Maime	12	14	—	Vigneto	III	9	02	24	13.533,60
Id.	12	21	—	Id.	III	2	20	11	3.301,65
Id.	10	6	—	Seminativo	III	0	81	96	139,39
Id.	10	13	—	Bosco misto	unica	0	20	58	23,67
Id.	10	14	—	Seminativo	II	3	54	50	921,70
Id.	10	15	—	Bosco misto	unica	3	67	88	423,06
Id.	10	17	—	Ficheto	I	0	38	07	333,11
Id.	10	30	—	Pascolo	unica	0	16	45	7,40
Id.	12	5	—	Incolto produttivo	unica	8	73	14	130,97
Id.	12	6	—	Bosco	unica	13	46	55	1.548,53
Id.	12	9	—	Seminativo	III	6	19	31	1.052,83
Id.	12	11	—	Id.	IV	37	30	62	3.357,56
Id.	12	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	90	6,19
Id.	12	18	—	Seminativo	III	3	29	19	559,62
Id.	12	19	—	Pascolo cespugliato	II	3	08	18	70,88
Id.	12	20	—	Fabbricato rurale	—	0	06	16	—
Id.	12	24	—	Seminativo	IV	7	43	47	669,12
Id.	12	25	—	Id.	IV	3	21	38	289,24
Id.	12	26	—	Id.	IV	4	60	02	414,02
Id.	12	28	—	Pascolo cespugliato	II	2	54	95	58,64
Id.	12	29	—	Id.	II	5	51	37	126,82
Id.	12	31	—	Vigneto	III	3	27	12	4.906,80
Id.	12	36	—	Id.	II	6	41	49	12.829,80
Id.	12	38	—	Seminativo	II	14	33	21	3.726,35
Id.	12	7	—	Vigneto	III	4	36	43	6.546,45
Id.	12	10	—	Id.	III	15	34	41	23.016,15
Id.	12	32	—	Id.	III	6	99	92	10.498,80
Id.	12	37	—	Id.	II	12	13	82	24.276,40
Id.	12	22	—	Id.	III	1	57	65	2.364,75
Id.	12	34	—	Id.	III	5	26	74	7.901,10
Id.	12	35	—	Id.	II	46	97	80	93.956 —
Id.	10	5	—	Id.	III	2	05	48	3.082,20
Id.	10	31	—	Id.	III	14	94	73	22.420,95
Id.	12	1	—	Id.	IV	1	38	00	1.173 —
Id.	12	39	—	Id.	IV	0	06	35	53,98
Id.	12	41	—	Pascolo	unica	0	03	15	1,42
Id.	10	67	—	Seminativo	III	36	97	21	6.285,25
Id.	10	77	—	Fabbricato rurale	—	0	04	19	—
Id.	12	8	—	Seminativo	III	7	93	60	1.349,12
Id.	12	43	—	Vigneto	III	9	32	73	13.990,95
Id.	12	17	—	Id.	III	8	30	07	12.451,05
Id.	12	23	—	Id.	III	14	07	59	21.113,85
Id.	12	30	—	Seminativo	III	5	79	11	984,49
Id.	12	44	—	Vigneto	III	9	88	80	14.832 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 2675)					
Maime .	12	45	—	Vigneto	IV	1	58	80	1.349,80
Id. .	10	18	—	Fabbricato rurale	—	1	10	60	—
Id. .	10	16	—	Seminativo	II	6	05	50	1.574,30
Id. .	10	74	—	Vigneto	II	3	10	80	6.216 —
Id. .	10	75	—	Orto	unica	0	23	77	546,71
Id. .	10	19	—	Vigneto	II	1	04	01	2.080,20
Id. .	10	20	—	Id.	II	20	03	80	40.076 —
Id. .	12	33	—	Seminativo	III	27	27	40	4.636,58
Id. .	12	46	—	Vigneto	III	3	23	63	4.854,45
Id. .	12	3	—	Seminativo	II	1	46	40	380,64
Id. .	12	4	—	Id.	II	2	61	06	678,76
Id. .	12	13	—	Id.	II	1	22	97	319,72
Id. .	12	40	—	Vigneto	IV	0	14	44	122,74
Id. .	12	42	—	Id.	IV	0	07	94	67,49
Id. .	12	2	—	Seminativo	II	0	47	50	123,50
Id. .	12	47	—	Vigneto	IV	0	06	25	53,12
					Totali	412	97	50	377.808,87

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la stessa proprietà della Società in agro di Brindisi;
Sud: con proprietà dell'Istituto fondi rustici e Società agr. industriale italiana;
Est: con il Mare Adriatico;
Ovest: con proprietà del comune di San Pietro Vernotico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2675)					
Maime . . .	10	38	—	Seminativo	III	3	87	41	658,60
Id. . .	10	60	—	Vigneto	III	4	05	84	6.087,60
					Totali	7	93	25	6.746,20

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà di Zecca Giovanni fu Lazzaro ed altri;
Sud: con proprietà di Trotta Giuseppe fu Tommaso e con proprietà di Valletta Maria-Teresa fu Antonio;
Est: con la strada comunale Torchiarolo-Cerane-Camponetto;
Ovest: con proprietà di Miglietta Pietro fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 2675)					
Maime	10	36	—	Vigneto	III	1	76	09	2.641,35

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà di De Luca Domenico fu Pasquale;
Est: con proprietà di De Luca Domenico fu Pasquale;
Sud: con proprietà di Sirsi Oronzo fu Pasquale e Bersano Raffaele fu Carmelo;
Ovest: con proprietà di Vescovo Tempore di Lecce.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 123.389.678,50 (centoventitremilionitrecentottantanovemilaseicento-settantotto e cent. 50) per il 1° corpo, di L. 2.239.418 (duemilioniduecentotrentanovemilaquattrocentodiciotto) per il 2° corpo, di L. 871.645,50 (ottocentosettantunomilaseicentoquarantacinque e cent. 50) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 21 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	412	97	50	377.808,87
2° Corpo	7	93	25	6.746,20
3° Corpo	1	76	09	2.641,35
In complesso	422	66	84	387.196,42

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 126.500.742 (centoventiseimilionicinquecentomilasettecentoquarantadue), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1701**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Alicino Giuseppe fu Natale, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alicino Giuseppe fu Natale, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Alicino Giuseppe fu Natale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 27.01.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Alicino Giuseppe fu Natale, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 9695)					
Santa Maria Valle Cannella	395	16	—	Seminativo	III	27	01	93	8.105,79

Il terreno sopradescritto confina

Nord est: con Palieri Giorgio fu Alfredo e con Specchio Michele ed altri di Pasquale;
Sud-est e *sud-ovest*: con la stessa proprietà;
Nord-ovest: con Rubinetti Francesco fu Raffaele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.188.563,30 (duemilionicentottantottomilacinquecentosessantatre e cent. 30) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1702.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Amato Pierino fu Giacomo, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n 333,

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amato Pierino fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera):

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Amato Pierino fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 52.64.77, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 175. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amato Pierino fu Giacomo, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2678)					
Festale	55	42	—	Seminativo	III	4	81	81	1.204,53
Id.	57	26	—	Id.	III	0	16	60	41,50
Id.	57	18	—	Id.	III	5	85	58	1.463,95
Id	57	16	—	Id.	V	23	29	44	1.630,61
Serra dei Venti	57	25	—	Id.	III	8	76	66	2.191,65
Festale	57	20	—	Id.	III	9	09	48	2.273,70
Serra dei Venti	57	17	—	Id.	III	0	65	20	163 —
				Totali		52	64	77	8.968,91

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: col fosso dei Greci e parte della strada comunale della Festa;

Ovest: parte con terreni dello stesso proprietario e parte con Coniglio Francesco di Raffaele;

Sud: con terreni di Spiniello Vito Nicola fu Francesco, Potenza Pietro di Giuseppe, con terreno dello stesso proprietario, Schinco Saverio ed Innocenzo fu Francesco, Mornia Domenico fu Francesco, Altieri Giuseppe di Felice;

Est: con Rizzi Michele, Eufemia e Giuseppe fu Francesco.

Da ovest ad est il fondo è attraversato dalla strada comunale della Festa e dalla strada provinciale Irsina-Tricarico.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.686.602.55 (duemilioniseicentottantaseimilaseicentodue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1703**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Appio Giuseppe fu Gaetano, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Appio Giuseppe fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Appio Giuseppe fu Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), della superficie complessiva di ettari 78.53.51 specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 57.24.95 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.28.56.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 176. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Appio Giuseppe fu Gaetano, in comune di Bernalda (sezione di Pisticci) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 103)					
Mercoragno	43	54	—	Seminativo	I	17	18	94	7.563 33
Id.	41	55	—	Id.	I	1	77	60	781 44
Id.	42	15	—	Id.	II	1	71	40	617 04
Id.	42	16	—	Id.	II	0	25	10	90, 36
				Totali		20	93	04	9.052, 17

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il canale di Bonifica (sud della ferrovia Napoli Taranto) è proprietà dello stesso;
Ovest con proprietà sorelle Vitelli di Gaetano e con proprietà dello stesso;
Sud: con il tratturo del Re;
Est: con proprietà Vitelli Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 103)					
Pelagine	46	30	—	Seminativo	III	14	85	16	3.712, 90
Id.	46	33	—	Id.	II	3	11	92	1.122 91
Id.	46	34	—	Incolto produttivo	unica	0	76	80	15, 36
Id.	46	35	—	Seminativo	II	12	88	99	4.640, 36
Id.	46	36	—	Pascolo	II	2	06	40	82 56
Sansone	46	66	—	Id.	II	2	62	64	105, 06
				Totali		36	31	91	9.679, 15

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la proprietà Callotta Cristina;
Ovest: con la proprietà fratelli Callotta fu Angelo;
Sud con la strada consorziale di bonifica (via del Mare);
Est-sud-est: con il Consorzio di bonifica di Metaponto.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.409.436,05 (duemilioniquattrocentonovemilaquattrocentotrentasei e centesimi 5) per il 1° corpo; di L. 2.780.217,70 (duemilionisettecentottantamiladuecentodiciassette e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	20	93	04	9.052, 17
2° Corpo	36	31	91	9.679, 15
In complesso	57	24	95	18.731 32

L'indennità di espropriazione offerta in totale è di L 5.189.653,75 (cinquemilionicentottantanovemilaseicencinquantatre e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Appio Giuseppe fu Gaetano, in comune di Bernalda (sezione di Pisticci) (provincia di Matera), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 103)					
Marina (1)	43	3	—	Seminativo . .	I	9	74	30	4.286 92

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada Bernalda Metaponto;
Ovest: con la ditta Grieco Raffaela;
Sud: con la ferrovia Napoli-Taranto;
Est: con proprietà dello stesso.

(1) Detta particella comprende are 19,11, richieste in esproprio col piano n. 206 di Bernalda.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 103)					
Mercoragno	43	60	—	Seminativo . .	I	3	80	00	1.672 —
Id.	43	54	—	Id.	I	7	74	26	3.406,75
				Totali . . .		11	54	26	5.078,75

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con proprietà dello stesso;
Sud: con il tratturo del Re e con proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà sorelle Vitelli di Gaetano.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	9	74	30	4.286,92
2° Corpo	11	54	26	5.078,75
in complesso . .	21	28	56	9.365,67

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1704.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Aquilecchia Ferdinando fu Giovanni, in comune di Melfi (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Aquilecchia Ferdinando fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Aquilecchia Ferdinando fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melfi (provincia di Potenza), per la superficie di ettari 155.43.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 177. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aquilecchia Ferdinando fu Giovanni, in comune di Melfi (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Parasacco piano di Sant'Irene	7	6	—	Seminativo	I	24	69	25	11.605,47

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà del medesimo;
Est: con proprietà del medesimo;
Ovest: con proprietà del medesimo e fiume Ofanto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Pezza Vaccareccia . . .	7	16	—	Seminativo	II	17	65	09	6.001,31

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà del medesimo;
Ovest: con Grande Raffaelina fu Luigi maritata Catarinella;
Sud: con Pastore Anna fu Alessandro e Bianchi D'Espinosa Enrico fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Parasacco Sant'Irene	7	29	—	Seminativo	II	23	89	56	8.124,50

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Grande Raffaelina fu Luigi, maritata Caterinella;
Est: con Pastore Anna fu Alessandro;
Ovest: con Catarinella Antonietta di Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Parasacco Pezza Covello	7	38	—	Seminativo	II	22	60	23	7.684,78

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Bianchi D'Espinosa Enrico fu Luigi;
Est: con Aquilecchia Giuseppe fu Vincenzo;
Ovest: con Pastore Anna fu Alessandro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Parasacco Pezzo di Santa Irene di dietro	9	2	—	Seminativo	II	22	08	20	7.507,88

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Catarinella Antonietta di Donato;
Est: con Matera dott. Alfonso fu Giuseppe;
Sud: con Matera dott. Alfonso fu Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				6° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Parasacco Pezza Muraglione	10	23	—	Seminativo	II	23	11	45	7.858,93

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con Aquilecchia Alfredo fu Vincenzo;
Sud: con Aquilecchia Gemma in Bianchi D'Espinosa;
Est: con fiume Olivento.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 264)					
Gesso	33	5	—	Seminativo	II	9	57	61	1.244,89
Id.	33	9	—	Id.	III	11	82	24	2.246,25
				Totali		21	39	85	3.491,14

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con vallone di Catapane;
Est: con vallone del Gesso;
Sud: con proprietà del medesimo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.017.422,20 (tremilionidiciassettemilaquattrocentoventidue e centesimi 20) per il 1° corpo: di L. 1.680.366,80 (unmilioneseicentottantamilatrecentosessantasei e cent. 80) per il 2° corpo di L. 2.274.860 (duemilioniduecentosettantaquattromilaottocentosessanta) per il 3° corpo; di L. 2.151.738,40 (duemilionicentocinquantunomilasettecentotrentotto e cent. 40) per il 4° corpo; di L. 2.102.206,40 (duemilionicento duemiladuecentosei e cent. 40) per il 5° corpo; di L. 2.200.500,40 (duemilioniduecentomilacinquecento e cent. 40) per il 6° corpo; di L. 1.022.444,20 (unmilioneventiduemilaquattrocentoquarantaquattro e cent. 20) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	69	25	11.605,47
2° Corpo	17	65	09	6.001,31
3° Corpo	23	89	56	8.124,50
4° Corpo	22	60	23	7.684,78
5° Corpo	22	08	20	7.507,88
6° Corpo	23	11	45	7.858,93
7° Corpo .	21	39	85	3.491,14
In complesso . .	155	43	62	52.274,01

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.449.538,40 (quattordicimilioniquattrocentoquarantanovemilacinquecentotrentotto e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1705.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Balsamo Michela fu Federico, in comune di di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Michela fu Federico, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Balsamo Michela fu Federico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 74.87.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 178. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsamo Michela fu Federico, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 245*)					
Cafariello	136	5	—	Pascolo cespugliato	III	3	19	99	96 —
Id.	136	6	—	Seminativo	V	5	51	53	441,22
Id.	136	4	—	Id.	IV	66	16	41	11.247,90
					Totali	74	87	93	11.785,12

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con strada nazionale militare periferica;
Ovest con proprietà di Pagone Vito fu Giuseppe ed altri;
Sud: con proprietà della ditta intestataria;
Est: con strada vicinale Vecchia per Tuturano.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.117.398,10 (quattromilionicentodiciasettemilatrecentonovantotto e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1706.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barbarossa Luigi fu Savino, in comune di Minervino Murge (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Barbarossa Luigi fu Savino, per i terreni ricadenti nel comune di Minervino Murge (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Barbarossa Luigi fu Savino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Minervino Murge (provincia di Bari), per una superficie di ettari 39.18.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 179. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barbarossa Luigi fu Savino, in comune di Minervino Murge (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8959)					
Rinaldi	157	15	—	Pascolo	III	0	05	28	3 17

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con la proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola;
Est con la proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola;
Ovest: con la proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola;
Sud: con la proprietà di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 8959)					
Rinaldi	157	9	—	Pascolo	III	0	13	70	8.22
Id.	157	10	—	Id.	III	0	70	06	42 04
Id.	157	13	—	Id.	III	5	77	24	346.34
Id.	157	25	—	Id.	III	0	79	86	47,92
Id.	157	26	—	Id.	III	0	37	81	22,68
Id.	157	18	—	Id.	III	3	87	46	232,48
Id.	157	21	—	Id.	III	3	52	01	211,20
				(*Partita catastale n.* 8857)					
Rinaldi	157	17	—	Pascolo	II	0	35	09	28 07
Id.	157	23	—	Id.	III	1	37	54	82 52
Id.	157	22	—	Id.	III	0	45	21	27 13
Id.	157	5	—	Seminativo	V	2	63	43	276 60
Id.	157	8	—	Pascolo	II	0	51	59	41,27
				(*Partita catastale n.* 8959)					
Rinaldi	157	35	—	Pascolo	III	18	62	12	1.117,27
				Totali		39	13	12	2.483,74

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Friuli Carlo Stefano fu Tommaso, di Rossi Fabrizio e Antonio fu Nicola ed altre;
Est: con la strada vicinale Passaggeri;
Sud: con la strada vicinale Rinaldi;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

Nel corpo vi sono incuneati alcuni appezzamenti appartenenti ad altri proprietari.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 919,30 (novecentodiciannove e cent. 30) per il 1° corpo, di L. 718.554,90 (settecentodiciottomilacinquecentocinquantaquattro e cent. 90) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	0	05	28	3,17
2° Corpo	39	13	12	2.483 74
In complesso	39	18	40	2.486,91

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 719.474,20 (settecentodiciannovemilaquattrocentosettantaquattro e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1707.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Arturo fu Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Arturo fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Berlingieri Arturo fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 1127.65.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 180. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Berlingieri Arturo fu Pietro, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(*Partita catastale n.* 361)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Tressanti	11	6	—	Fabbricato rurale	—	0	02	72	—
Id.	11	10	—	Seminativo	II	0	10	08	39, 31
Id.	11	11	—	Uliveto	II	6	16	00	4.004 —
Id.	12	2	—	Seminativo	III	59	23	78	17.771, 34
Id.	79	1	—	Fabbricato rurale	—	0	06	16	—
Id.	79	4	—	Id.	—	1	21	46	—
Id.	11	9	1	Parte fabbricato rurale	—	3	73	30	—
Id.	12	8	—	Fabbricato rurale	—	1	55	67	—
Id.	77	15	—	Pascolo	III	0	15	00	18 —
Id.	79	3	—	Id.	II	6	38	50	1.149, 30
Id.	77	1	—	Id.	III	26	83	20	3.219, 84
Id.	77	16	—	Seminativo	III	105	54	50	31.663, 50
Id.	77	3	—	Pascolo	III	16	58	40	1.990, 08
Id.	77	17	—	Seminativo	III	20	16	92	6.050, 76
Id.	78	1	a	Id.	III	93	56	22	28.068, 66
Id.	78	2	a	Id.	III	0	12	96	38. 88
Id.	78	3	a	Id.	III	83	35	45	25.006, 35
Id.	78	4	a	Id.	III	2	79	68	839. 04
Id.	78	5	—	Id.	III	0	56	82	170. 46
Id.	79	6	—	Vigneto	III	10	23	40	6.396, 25
Id.	79	10	—	Pascolo	II	1	68	00	302. 40
Id.	79	8	—	Seminativo	III	122	61	00	36.783 —
Vangelese	5	23	—	Id.	III	9	57	50	2.872, 50
Tressanti	11	12	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Id.	11	32	—	Id.	—	0	11	95	—
Id.	11	14	—	Pascolo	II	12	71	30	2.288 34
Id.	12	1	—	Seminativo	III	19	22	40	5.767. 20
Id.	12	9	—	Pascolo	III	23	13	00	2.775 60
Id.	12	5	—	Seminativo	III	38	03	34	11.410 02
Id.	12	6	—	Pascolo	III	9	20	40	1.104 48
Id.	11	5	—	Seminativo	III	36	56	20	10.968 60
Id.	11	31	—	Pascolo	II	8	33	20	1.499, 76
Id.	11	22	—	Seminativo	III	19	38	00	5.814 —
Id.	12	3	—	Id.	III	75	29	60	22.588 80
Id.	12	10	—	Pascolo	II	11	38	40	2.049 12
Id.	12	7	—	Seminativo	III	55	82	00	16.7[illegible]6 —
Id.	12	4	p	Id.	III	196	90	19	59.070, 57
Id.	11	34	—	Id.	III	30	53	00	9 [illegible]59 —
Id.	11	35	—	Pascolo	II	18	45	50	3.3[illegible] 90
				Totali		1 127	65	30	320.947 06

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con O.N.C. e con canale Carapellotto;

Est: con Palladino Luigi di Giuseppe, con Pasquale sorelle fu Antonio ed altri e con Massara sorelle di Francesco ed altri;

Sud-est: con Ente beneficenza per vecchi poveri;

Sud: con Binetti Lucia di Antonio, con Frisario Gaetano, Antonio e Francesco di Costantino e con F.lli Corradino;

Sud-ovest: con Fredella Rocco fu Giuseppe e moglie;

Ovest: con O.N.C.

Indennità di espropriazione offerta L. 87.352.709,20 (ottantasettemilionitrecentocinquantaduemilasettecentonove e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1708**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bollettieri Pasquale di Gregorio, in comune di Calciano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bollettieri Pasquale di Gregorio, per i terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Bollettieri Pasquale di Gregorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 105.35.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 1. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bollettieri Pasquale di Gregorio, in comune di Calciano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 940)					
Masseria Gaudenzio	13	30	—	Fabbricato rurale	—	0	02	60	—
Id.	13	31	—	Seminativo	IV	2	43	46	243,46
Id.	13	32	—	Fabbricato rurale	—	0	05	68	—
Id.	13	34	—	Seminativo	III	0	84	73	169,46
Id.	13	96	—	Pascolo	I	58	79	36	5.879,36
Id.	13	33	—	Seminativo	IV	36	87	40	3.687,40
Id.	13	79	—	Pascolo cespuglioso	II	2	55	41	127,70
Id.	13	80	—	Pascolo	II	3	76	51	207,08
				Totali		105	35	15	10.314,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada rotabile Valle Basento e Ferrovia Napoli-Taranto;

Ovest: con terreni della stessa proprietà e con la strada comunale Aria della Corte;

Sud: con Rago Cipriano;

Est: con Bonelli Teresa e Decuzzi Maria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.225.485,70 (tremilioniduecentoventicinquemilaquattrocentottantacinque e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1709.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castelli Caterina fu Giuseppe, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castelli Caterina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari)

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Castelli Caterina fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 30.09.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 4. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castelli Caterina fu Giuseppe, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 12971)					
Serramezzana	33	48	—	Pascolo	V	3	00	00	132 —
Id. .	33	36	—	Seminativo	V	4	63	20	1 158 —
Id. .	33	35	—	Pascolo	V	22	46	59	988,50
				Totali .		30	09	79	2 278,50

I terreni sopradescritti confinano:
Nord con la proprietà dello stesso;
Est con la proprietà di Sabini Celio fu Michele;
Sud: con la proprietà degli eredi Gramegna fu Giovanni;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 648.997,50 (seicentoquarantottomilanovecentonovantasette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1710.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Caione Antonio di Giovanni-Nicola, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caione Antonio, di Giovanni-Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caione Antonio di Giovanni-Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 49.41.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caione Antonio di Giovanni-Nicola, in comune di Ascoli Satriano (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1916)									
Mortellito	1	7	—	Seminativo	III	49	41	14	13.341,08

Il sottodescritto terreno confina:

Nord: con lo stesso Caione Antonio di Giovanni Nicola;

Nord-est: con i limiti del comune di Ortanova;

Sud-est: con Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano;

Ovest: con regio tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.602.091,60 (tremilioniseicentoduemilanovantuno e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1711.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Chieffi Lorenzo fu Michele, in comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chieffi Lorenzo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Chieffi Lorenzo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 47.61.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 5. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Chieffi Lorenzo fu Michele, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8919)					
Specchia Riccardi	10	27	—	Pascolo	IV	0	20	77	13 50
Id.	10	28	—	Id.	IV	0	46	06	29 94
Id.	10	29	—	Seminativo	VII	4	50	30	450 30
Id.	10	30	—	Id.	VII	0	56	17	56 17
Id.	10	31	—	Pascolo	V	21	28	90	936 72
Id.	10	32	—	Seminativo	VII	0	18	32	18 32
Id.	10	33	—	Id.	VII	0	11	93	11 93
Id.	10	34	—	Id.	VII	2	34	00	234 —
Id.	10	58	—	Id.	VI	2	39	80	503, 58
Id.	10	40	—	Pascolo	V	1	54	81	68, 12
Id.	10	41	—	Id.	V	1	43	30	63 05
				Totali		35	04	36	2.385 63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con un tratto di strada che unisce le strade vicinali Tre Paludi alla Marina e Cervoni;

Est e *sud-est*: con la strada vicinale Tre Paludi alla Marina e con le proprietà del comune di Altamura, di Gioia Giovanna fu Salvatore e di Locapo Nicola fu Massimo;

Sud e *sud-ovest*: con la proprietà di Laterza Nicola fu Candido;

Nord-ovest: con la strada vicinale Cervoni.

Il corpo è attraversato in parte in direzione Nord-Sud-Ovest dalla strada vicinale Tre Paludi alla Marina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(Partita catastale n. 8919)*					
Tre Cantoni	9	31	—	Pascolo	V	1	74	12	76,61
Id.	9	32	—	Id.	V	4	50	46	198,20
Id.	9	33	—	Seminativo	VII	4	04	71	404,71
Id.	9	66	—	Id.	VI	2	27	90	478,59
				Totali . . .		12	57	19	1.158,11

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Cantoni;

Est: con la strada vicinale Cervone e con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso;

Ovest e *nord-ovest*: con la strada vicinale Cantoni e con la proprietà di Mangini Ida fu Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 688.065,55 (seicentottantottomilasessantacinque e cent. 55), per il 1° corpo, di L. 330.416,50 (trecentotrentamilaquattrocentosedici e cent. 50) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	35	04	36	2.385,63
2° Corpo	12	57	19	1.158,11
In complesso	47	61	55	3.543,74

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.018.482,05 (unmilionediciottomilaquattrocentottantadue e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1712.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caione Nicola di Giovanni-Nicola, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caione Nicola, di Giovanni-Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Caione Nicola di Giovanni-Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 67.49.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 3. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Caione Nicola di Giovanni-Nicola, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2038*)									
San Giuseppe Celone	47	1	—	Seminativo	I	66	89	26	38.463.26
Id.	47	4	—	Pascolo	IV	0	57	82	28.91
Id.	47	5	—	Id.	IV	0	02	39	1,16
				Totali	. .	67	49	47	38.493,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest con la stessa proprietà e limiti del foglio 46;
Est: con la strada provinciale Foggia-San Severo;
Sud-est: col torrente Celone;
Sud-ovest: con Brancia Rosa fu Carlo.

L'indennità totale di espropriazione è di L. 9.815.648,80 (novemilioniottocentoquindicimilaseicentoquarantotto e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1713.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Giacomo Mario fu Annibale, per i terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Giacomo Mario fu Annibale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 101.95.02, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 6. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 1119*)					
Posta della Via	135	16	a	Seminativo arborato	IV	24	72	20	7.911 04
Id.	135	16	b	Id.	V	20	50	79	4.101 58
Id.	135	16	c	Id.	III	21	12	81	11.620,47
					Totali	66	35	80	23.633 09

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-ovest: con Angeloni Emilia fu Giuseppe Andrea;
Nord-est: con Di Giacomo Giacomo fu Annibale;
Sud-est: con la strada provinciale Foggia-Manfredonia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 1119)

Posta della Via	140	1	—	Seminativo arborato	III	0	84	83	466,57
Id.	140	13	—	Id.	III	2	39	59	1.317,75
				Totali		3	24	42	1 784,32

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada provinciale Foggia-Manfredonia;

Nord-est: con Di Giacomo Giacomo fu Annibale;

Sud: con tratturo Foggia-Campolato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 1119)

Posta della Via	140	5	—	Seminativo arborato	III	32	34	80	17.791,40

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con tratturo Foggia-Campolato;

Nord-est: con Di Giacomo Giacomo fu Annibale Granatiero Antonio di Carlo;

Est e *sud-ovest*: con Granatiero Antonio di Carlo.

L'indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo è di L. 5.810.614,95 (cinquemilioniottocentodiecimilaseicentoquattordici e cent. 95); per il 2° corpo è di L. 437.158,40 (quattrocentotrentasettemilacentocinquantotto e cent. 40); per il 3° corpo è di L. 4.358.893 (quattromilionitrecentocinquantottomilaottocentonovantatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	66	35	80	23.633,09
2° Corpo	3	24	42	1.784,32
3° Corpo	32	34	80	17.791,40
In complesso	101	95	02	43.208,81

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.606.666,35 (diecimilioniseicentoseimilaseicentosessantasei e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1714.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dell'Agli Vittorio fu Corrado, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Vittorio fu Corrado, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Dell'Agli Vittorio fu Corrado, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 153.91.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 7. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Dell'Agli Vittorio fu Corrado, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1058)					
Iazzo dell'Agli	77	15	c	Seminativo	III	28	88	50	7.221 25
Masseria Cardacino	77	4	i	Id.	IV	29	09	26	4.363,89
Id.	77	4	l	Id.	IV	2	16	00	324 —
Fra Michele	76	1	—	Id.	II	77	46	68	26.338,70
Id.	76	7	—	Id.	IV	15	31	82	2.297,73
Iazzo dell'Agli	77	34	—	Fabbricato rurale	—	0	55	60	—
Masseria dell'Agli	74	24	—	Id.	—	0	43	20	—
				Totali		153	91	06	40.545,57

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con la proprietà del medesimo;
Ovest: con Bovenga Luigi fu Michele;
Sud: con la ferrovia Calabro-Lucana.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.635.718.85 (undicimilioniseicentotrentacinquemilasettecentodiciotto e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1715.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Monte Vincenzo fu Michele, in comune di Stigliano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Del Monte Vincenzo fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terreno residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Del Monte Vincenzo fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stigliano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 1653.70.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 163. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Monte Vincenzo fu Michele, in comune di Stigliano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(Partita catastale n. 827)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Piscina di Caputo	97	1	—	Pascolo	I	12	21	78	1.221,78
Tempa Mulo	97	2	—	Pascolo cespugliato	II	148	18	25	6.520,63
Tempa del Marchese	97	3	—	Seminativo	V	1	75	67	105,40
Id.	97	4	—	Pascolo	II	74	24	86	4.083,67
Id.	97	5	—	Pascolo cespugliato	I	7	65	10	688,59
Id.	97	6	—	Pascolo	I	6	70	47	670,47
Id.	97	7	—	Id.	I	0	85	08	85,08
Fosso del Marchese	97	8	—	Seminativo	IV	10	46	88	1.046,88
Sopra l'Agghiaccio	97	9	—	Pascolo	II	1	63	36	89,85
Id.	97	10	—	Incolto produttivo	I	11	50	70	276,17
Id.	97	11	—	Seminativo	III	16	72	96	3.345,92
Fosso Marchese	97	12	—	Pascolo	I	1	89	14	189,14
Agghiaccio di Gannano	97	13	—	Pascolo cespugliato	II	16	32	82	718,44
Fosso Marchese	97	14	—	Seminativo	III	7	88	82	1.577,64
Piscina Caputo	97	15	—	Pascolo	II	14	48	45	796,65
Sopra l'Agghiaccio	97	16	—	Seminativo	IV	4	51	20	451,20
Piano Caputo	98	1	—	Id.	III	2	99	86	599,72
Id.	98	2	—	Pascolo cespugliato	I	12	41	57	1.117,41
Tempa Marchese	98	3	—	Pascolo	II	39	61	44	2.178,79
Fosso Stiglianese	98	4	—	Seminativo	IV	32	09	26	3.209 —
Id.	98	5	—	Incolto produttivo	I	11	39	09	273,38
Fosso Marchese	98	6	—	Pascolo	II	1	93	65	106,51
Tratturo Gannano	98	7	—	Seminativo	II	4	03	44	1.048,94
La Manca	98	8	—	Pascolo	I	0	90	94	90,94
Id.	98	9	—	Pascolo cespugliato	I	37	32	50	3.359,25
Id.	98	10	—	Seminativo	IV	2	05	71	205,71
Id.	98	12	—	Id.	[illegible]	11	24	[illegible]	2.923,65
Id.	93	13	—	Pascolo	II	0	17	25	9,49
Santa Cicanta	98	15	—	Incolto produttivo	II	8	53	38	85,34
Id.	98	16	—	Id.	I	2	48	28	59,58
Id.	98	21	—	Pascolo cespugliato	II	0	55	91	24,60
Fosso del Ferro	99	1	—	Id.	II	2	88	88	127,11
Id.	99	2	—	Seminativo	V	5	90	75	354,44
Lago Salso	99	3	—	Id.	IV	1	78	14	178,14
Id.	99	4	—	Id.	IV	1	47	43	147,43
Id.	99	5	—	Pascolo	I	9	61	80	961,80
Id.	99	6	—	Seminativo	IV	13	10	10	1.310,10
Id.	99	7	—	Pascolo	I	8	30	11	830,11
Tempa Mulo	99	8	—	Incolto produttivo	I	2	76	88	66,45
Monte Quartirone	99	9	—	Seminativo	V	3	27	16	196,30
Id	99	10	—	Pascolo	II	33	95	96	1.867,78
Id.	99	11	—	Seminativo	V	3	51	96	211,18
Id.	99	12	—	Pascolo	I	11	95	42	1.195,42
Id.	99	13	—	Seminativo	IV	3	35	47	336,47
Id.	99	14	—	Pascolo	II	14	44	54	794,50
Id.	99	15	—	Pascolo cespugliato	I	1	73	04	155,74
Id.	99	16	—	Seminativo	IV	10	73	71	1.073,71
Id.	99	17	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Id.	99	18	—	Pascolo cespugliato	II	35	83	37	1.576,68
Id.	99	19	—	Seminativo	IV	2	85	31	285,31
Macchia Quartirone	99	20	—	Pascolo	I	4	84	06	484,06
Id.	99	21	—	Seminativo	III	22	34	11	4.468,22
Id.	99	22	—	Incolto produttivo	I	18	80	97	451,43
Id.	99	23	—	Pascolo	I	11	01	02	1.101,02
Id.	99	24	—	Seminativo	IV	9	31	32	931,32
Id.	99	25	—	Pascolo cespugliato	II	174	37	76	7.672,61
Agghiaccio di Gannano	100	1	—	Pascolo	II	2	48	99	136,94
Id.	100	2	—	Seminativo	III	7	50	62	1.501,24
Gannano di Sopra	100	3	—	Id.	IV	6	50	15	650,15
Id.	100	4	—	Id.	IV	8	92	84	892,84
Id.	100	5	—	Incolto produttivo	I	26	17	13	628,11

Segue 1° CORPO

(*Partita catastale n.* 827)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gannano di Sopra	100	6	—	Seminativo	III	1	52	96	305,92
Id.	100	7	—	Id.	III	1	35	80	271,60
Id.	100	8	—	Id.	III	1	81	86	363,72
Id.	100	9	—	Fabbricato rurale	—	0	10	15	—
Id.	100	10	—	Pascolo	II	1	74	22	95,82
Id.	100	11	—	Id.	I	2	21	50	221 50
Id.	100	12	—	Pascolo cespugliato	II	9	74	90	428,96
Id.	100	15	—	Seminativo	II	4	59	17	1.193,84
Id.	100	17	—	Id.	II	3	64	05	946,53
Id.	100	18	—	Id.	III	4	15	91	831,82
La Manca	100	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	71	85	31,61
Gannano di Sopra	100	38	—	Incolto produttivo	II	3	10	00	31 —
Id.	101	1	—	Id.	II	0	03	60	0,36
Fosso del Lupo	101	2	—	Id.	I	0	00	96	0,23
Tratturo di Craco	101	3	—	Id.	I	0	06	64	1,59
Macchia Luc.	101	4	—	Id.	I	2	07	01	49,68
Gannano di Sopra	101	5	—	Seminativo	IV	21	95	31	2.195,31
Id.	101	6	—	Id.	III	4	50	55	901,10
Id.	101	7	—	Pascolo cespugliato	II	7	51	90	330,84
Id.	101	8	—	Incolto produttivo	I	11	92	91	286 30
Id.	101	9	—	Pascolo	I	3	30	99	330 99
Id.	101	10	—	Id.	II	0	21	18	11,65
Id.	101	11	—	Incolto produttivo	I	10	62	14	254 91
Id.	101	12	—	Seminativo	III	7	65	47	1.530 94
Id.	101	13	—	Pascolo	II	0	40	91	22,50
Id.	101	14	1	Porzione fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	101	14	2	Id.	—	—	—	—	—
Id.	101	15	—	Fabbricato rurale	—	0	37	73	—
Id.	101	16	—	Id.	—	0	C8	72	—
Id.	101	17	—	Pascolo	II	1	52	14	83,68
Id.	101	18	—	Incolto produttivo	I	5	60	88	134,61
Id.	101	19	—	Seminativo	III	6	20	00	1.240,00
Fosso del Lupo	101	27	—	Id.	III	4	28	52	857,04
Id.	101	28	—	Pascolo cespugliato	II	7	79	24	312 87
Id.	101	29	—	Seminativo	II	0	67	82	176,33
Gannano di Sopra	101	30	—	Incolto produttivo	I	9	70	20	232,85
Id.	101	31	—	Id.	II	1	26	03	12 —
Id.	101	32	—	Seminativo	III	4	69	29	938,58
La Manca	98	11	—	Incolto produttivo	I	30	18	35	724,40
Id.	98	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	91	65	40,33
Santa Cicanta	98	17	—	Seminativo	IV	5	00	08	500,08
Id.	98	20	—	Id.	III	9	54	00	1.908 —
Id.	98	21	—	Id.	III	0	13	00	26 —
La Manca	100	20	—	Id.	II	1	30	19	338,49
Id.	100	21	—	Pascolo	II	0	82	24	45,23
Gannano di Sopra	100	13	—	Fabbricato rurale	—	0	29	83	—
Id.	100	14	—	Corte (Fabbricato rurale)	—	0	03	04	—
La Manca	100	22	—	Pascolo cespugliato	I	2	72	80	245,52
Gannano di Sopra	100	23	—	Seminativo	II	2	35	24	611,62
Id.	100	24	—	Pascolo cespugliato	I	1	17	87	106,08
Id.	100	25	—	Seminativo	II	6	39	51	1.662,73
Id.	100	26	—	Fabbricato rurale	—	0	00	14	—
Id.	100	27	—	Pascolo	I	0	08	02	8,02
Id.	100	30	—	Seminato irriguo	II	0	21	20	153,70
Id.	100	31	—	Id.	II	0	23	53	170,59
Id.	100	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	17	6,23
Molino	100	35	—	Fabbricato rurale	—	0	93	46	—
Id.	100	37	—	Id.	—	0	00	50	—
Agghiaccio di Gannano	100	16	—	Seminativo	II	3	53	35	918,71
La Manca	100	29	—	Id.	II	10	C8	60	2.622,36
Gannano di Sopra	100	32	—	Id.	II	1	48	46	386 —
Molino	100	34	—	Id.	II	8	70	69	2.263,79
Id.	100	36	—	Pascolo	I	0	73	89	73,89
				Totali		1 198	92	16	95.215,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni dell'agro di Craco;

Est: con proprietà dello stesso e strada comunale Gannano-Pisticci;

Ovest: con proprietà di Mastrosimone Carlo;

Sud: con il fiume Agri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 827)					
Santa Maria Vitale	77	23	—	Seminativo	II	2	22	03	577,28
Carpinello	77	25	—	Id.	III	9	45	69	1.891,38
Id.	77	26	—	Fabbricato rurale	—	0	03	84	—
Id.	77	27	—	Pascolo	I	0	11	06	11,06
Id.	77	28	—	Pascolo cespugliato	II	2	46	28	108,36
Id.	77	40	—	Seminativo	II	4	86	71	1.265,45
Id.	77	41	—	Id.	II	7	53	60	1.959,36
Id.	77	42	—	Id.	III	2	83	48	566,96
Id.	77	43	—	Id.	II	31	98	66	8.316,52
Id.	77	44	—	Id.	III	15	25	64	3.051,28
Id.	88	1	—	Id.	III	6	73	67	1.347,34
Id.	88	3	—	Incolto produttivo	II	2	35	35	23,53
Id.	88	4	—	Seminativo	II	17	32	11	4.503,49
Id.	88	5	—	Id.	II	28	54	89	7.422,71
Fosso del Finocchio	88	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	74	84	32,93
Carpinello	88	7	—	Id.	II	1	54	78	68,10
Id.	88	8	—	Pascolo	I	9	72	42	972,42
Id.	88	9	—	Seminativo	III	3	06	93	613,86
Fosso del Finocchio	88	19	—	Pascolo cespugliato	II	5	48	22	241 —
Mazzarita	88	32	—	Pascolo	I	2	01	80	201,80
Id.	88	33	—	Fabbricato rurale	—	0	22	45	—
Id.	88	34	—	Seminativo	II	11	55	49	3.004,27
Id.	88	35	—	Pascolo cespugliato	I	3	23	23	290,91
Id.	88	37	—	Incolto produttivo	II	22	16	97	221,70
Carpinello	89	1	—	Seminativo	II	1	20	41	313,07
Id.	89	2	—	Id.	II	1	18	25	307,45
Id.	89	5	—	Id.	II	1	30	25	338,65
Id.	89	6	—	Id.	II	3	91	22	1.017,17
Id.	89	7	—	Id.	II	7	52	30	1.955,98
Id.	89	8	—	Id.	II	1	88	79	490,85
Isca della Signora	89	20	—	Pascolo	I	0	34	79	34,79
Id.	89	21	—	Incolto produttivo	I	0	37	45	8,99
Id.	89	22	—	Seminativo	III	3	27	81	655,62
Id.	89	26	—	Pascolo cespugliato	I	1	94	78	175,30
Id.	89	29	—	Incolto produttivo	I	1	08	40	26,01
Id.	89	30	—	Seminativo	III	6	90	52	1.381,04
Id.	89	31	—	Incolto produttivo	I	3	11	41	74,74
Id.	89	32	—	Id.	II	0	46	40	4,64
Id.	89	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	51	22	22,54
Id.	89	34	—	Seminativo	III	3	02	21	604,42
Id.	89	35	—	Incolto produttivo	II	5	51	85	55,19
				Totali		235	08	20	44.158,38

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà di Simonetti Nicola e con la strada vicinale di Melfi;
Sud: con il torrente Sauro;
Est: con proprietà di Formica Donato e di Fazio Domenico;
Ovest: con proprietà di Marchese Vincenzo di Innocenzo e col fosso del Finocchio;

Inoltre, i terreni nella parte Est sono attraversati in senso traversale dal fosso Ischia o « Barisana ».

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 827)					
Taverna C.	78	6	—	Seminativo	II	0	53	93	140,22
Id.	78	7	—	Id.	IV	27	61	39	2.761,39
Id.	78	14	—	Id.	II	11	93	15	3.102,19
Id.	78	49	—	Id.	II	3	51	10	912,86
Id.	78	52	—	Incolto produttivo	I	0	34	55	8,29
Lenza Dimanio	66	14	—	Pascolo cespugliato	II	7	90	88	347,99

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 3° CORPO (*Partita catastale n.* 827)					
Tempaiazzo	66	32	—	Incolto produttivo	I	14	97	53	359,40
Id.	66	33	—	Seminativo	III	14	56	22	2.912,44
Id.	66	34	—	Pascolo cespugliato	II	1	37	18	60,36
Le Serre	66	38	—	Id.	II	3	93	33	173,07
Id.	66	39	—	Seminativo	IV	3	11	97	311,97
Lauro Demanio	66	60	a	Id.	III	13	08	63	2.617,26
Serra di Maglio	66	61	—	Pascolo arborato	I	0	28	06	54,72
Id.	66	62	—	Seminativo	III	3	31	79	663,58
Id.	66	63	—	Id.	III	0	76	85	153,70
Id.	66	59	—	Pascolo cespugliato	II	22	92	21	1.008,57
Le Lenze	79	1	—	Seminativo	III	1	99	23	398,46
Id.	79	2	—	Id.	II	0	95	32	247,83
Id.	79	3	—	Pascolo arborato	I	0	36	19	70,57
Id.	79	4	—	Seminativo	III	3	85	67	771,34
Id.	79	5	—	Pascolo arborato	II	1	35	45	176,09
Id.	79	6	—	Seminativo	III	0	44	07	88,14
Mania	79	7	—	Pascolo	I	0	19	34	19,34
Id.	79	8	—	Pascolo arborato	II	0	36	92	48 —
Id.	79	13	—	Incolto produttivo	II	11	30	00	113 —
Capo Rotondo	79	22	1	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	79	27	—	Incolto produttivo	II	2	43	01	24,30
Id.	79	28	—	Seminativo	II	5	90	49	1.535,27
Id.	79	29	—	Incolto produttivo	I	4	41	89	106,05
Id.	79	20	—	Seminativo	V	10	22	58	613,55
Mania	67	22	—	Pascolo arborato	II	2	46	77	320,80
Id.	67	23	—	Seminativo	II	29	02	57	7.546,68
Id.	67	27	—	Pascolo arborato	III	6	23	48	561,13
					Totali .	211	72	39	28.228,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *nord-est*: con proprietà di Vitale Nicola;
Sud: con terreni della stessa proprietà, con eredi Formica fu Filippo e con eredi Laviano fu Filippo;
Est: con terreni della stessa proprietà, con Vitale Nicola e Calvi Antonietta fu Antonio
Ovest: con terreni di Vitale Nicola, Giannantònio Pietro, Fugille Irene e Paciariello Rosa;

Nel terzo corpo si addentra la proprietà degli eredi del Monte fu Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 827)					
Camarelle	66	35	—	Seminativo	III	2	77	19	554,38

Il sopradescritto terreno confina

Nord-ovest e *nord-est*: con proprietà di Vitale Nicola;
Ovest: con strada comunale di Taverna.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 827)					
Capo Rotondo	79	30	—	Seminativo	IV	5	20	64	520,64

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà eredi Ciuffo fu Lorenzo;
Est: con proprietà eredi Formica fu Filippo;
Sud e *sud-est*: con proprietà Calbi Antonietta fu Antonio e strada vicinale masseria Calbi.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 30.210.280,05 (trentamilioniduecentodiecimiladuecentottanta e cent. 5) per il 1° corpo; L. 12.999.141,70 (dodicimilioninovecentonovantanovemilacentoquarantuno e cent. 70) per il 2° corpo; L. 8.499.836,25 (ottomilioniquattrocentonovantanovemilaottocentotrentasei e cent. 25) per il 3° corpo; L 166.314 (centosessantaseimilatrecentoquattordici) per il 4° corpo; L. 164.001,60 (centosessantaquattromilauno e cent. 60) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
1° Corpo	1198	92	16	95.215,14
2° Corpo	235	08	20	44.158,38
3° Corpo	211	72	39	28.228,58
4° Corpo	2	77	19	554,38
5° Corpo	5	20	64	520,64
In complesso	1653	70	58	168.677,12

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 52.039.573,60 (cinquantaduemilionitrentanovemilacinquecentosettantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1716.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Maio Antonio fu Raffaele, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Maio Antonio fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Maio Antonio fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), della superficie di ettari 67.48.88, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 44.31.89, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 23.16.99.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato nell'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 164. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Maio Antonio fu Raffaele, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Marana	43	79	—	Seminativo	II	21	29	56	8.518,24

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con Piccirella Antonio, Difiore Raffaele, Sampaolo Giuseppe;
Sud-ovest: con Piccirella Matteo fu Alfonso;
Ovest: con diversi;
Nord-ovest: con del Vecchio Matteo fu Gabriele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Pozzella .	43	66	—	Seminativo	I	8	41	50	4.417,88
Id. .	45	50	—	Id. .	I	14	60	83	7.669,30
					Totali . . .	23	02	33	12.087,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Piccirella Luigi fu Alfonso;
Sud-est: con Schiena Carolina di Michele;
Sud-ovest: con [illegible]na Carolina di Michele;
Nord-ovest: con Schiena Carolina e Ponziano di Michele.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.214.742,40 (duemilioniduecentoquattordicimilasettecentoquarantadue e cent. 40) per il 1° corpo; L. 3.082.230,90 (tremilioniottantaduemiladuecentotrenta e cent. 90) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	21	29	56	8.518,24
2° Corpo	23	02	33	12.087,18
In complesso	44	31	89	20.605,42

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.296.973,30 (cinquemilioniduecentonovantaseimilanovecentosettantatre e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Maio Antonio fu Raffaele, in comune di Rignano Garganico (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Marana	44	30	—	Seminativo	I	0	73	58	386,32

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la ditta De Maio Grazia fu Raffaele;
Sud-est e *nord-ovest*: con la ditta Piccirella Matteo fu Alfonso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Marana	44	18	—	Seminativo	I	6	44	96	3.386,04

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con la ditta De Maio Grazia fu Raffaele;
Sud: con limiti di comune di Foggia;
Ovest: con la strada Foggia-Villanova.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Cioccatoria	43	107	—	Seminativo	II	1	90	46	761,84
Id.	43	71	—	Id.	II	8	02	35	3.209,40
					Totali	9	92	81	3.971,24

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est: con la ditta Gasparroni Alessandro fu G. Battista;
Sud: con la ditta Danza Michele fu Salvatore;
Ovest: con la ditta Massaro Antonio e De Maio Antonio e Grazia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Cioccatoria	43	110	—	Seminativo	II	0	95	24	380,96
Id.	43	98	—	Id. . . .	II	4	01	17	1.604,68
				Totali . . .		4	96	41	1.985,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ditta Danza Michele fu Salvatore;
Sud: con la ditta Massaro Antonio;
Ovest: con la ditta Napolitano Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 360)					
Pozzella . .	45	50	—	Seminativo . . .	I	1	09	23	573,46

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Sud-est e *sud ovest*: con la ditta Schiena Carolina di Michele.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . .	0	73	58	386,32
2° Corpo	6	44	96	3.386,04
3° Corpo	9	92	81	3.971,24
4° Corpo	4	96	41	1.985,64
5° Corpo	1	09	23	573.46
In complesso	23	16	99	10.302,70

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1717.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Nittis Giorgio di Eugenio, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nittis Giorgio di Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di De Nittis Giorgio di Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 28.48.85, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 165. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Nittis Giorgio di Eugenio, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2101)					
Castiglione	72	14	—	Seminativo	II	6	62	88	2.850,38
Id.	72	11	—	Id.	II	1	23	27	530,06
Id.	72	13	—	Id.	II	13	56	63	5.833,51
Id.	72	12	—	Fabbricato rurale	—	0	04	36	—
Porcile della Vigna	101	4	—	Seminativo	II	7	01	71	3.017,36
				Totali		28	48	85	12.231,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est con Lo Re Guido fu Antonio;

Nord-ovest: con Frattarolo Lucia e Frattarolo Lorenzo;

Sud e sud-est: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con la proprietà di De Nittis Ada.

I terreni sono attraversati in senso sud-ovest-nord-est dalla ferrovia Foggia-Manfredonia.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.180.140.60 (tremilionicentottamilacentoquaranta e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1718.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Conza Pietro-Antonio di Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Conza Pietro-Antonio di Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Di Conza Pietro-Antonio di Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 33.54.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 166. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Conza Pietro-Antonio di Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 565)									
Tre Perazzi	327	6	—	Seminativo	III	8	51	00	2.553 —
Id.	325	17	—	Id.	III	25	03	13	7.509,39
				Totali		33	54	13	10.062,39

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest e *nord-est*: con la stessa proprietà;

Sud-est: con strada vicinale Torricelli-San Giovanni Lagnano;

Sud-ovest: Chieti Leonardina di Luigi;

Ovest: con Di Paola Domenico di Michele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.716.845,30 (*duemilionisettecentosedicimilaottocento-quarantacinque* e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1719.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fioritti Domenico fu Antonio, in comune di Sannicandro Garganico (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fioritti Domenico fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Sannicandro Garganico (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Fioritti Domenico fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sannicandro Garganico (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 48.51.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 167. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fioritti Domenico fu Antonio, in comune di Sannicandro Garganico (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 802*)					
Camardella	41	15	—	Seminativo	V	20	39	63	1.835,67
Id.	41	16	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	41	28	—	Pascolo	III	7	72	80	425,04
Id.	41	29	—	Pascolo cespugliato	I	9	32	80	932,80
Id.	41	17	—	Pascolo	III	8	08	80	440,44
Id.	41	19	—	Seminativo	IV	2	96	30	592,61
					Totali	48	51	13	4.226,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà e con la strada comunale Santannega;

Est: con la stessa proprietà e con la strada comunale Santannega;

Sud: con Greco Michele, Donatacci Michele e Granito Giuseppe;

Ovest: con la S. A. Arva.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada comunale Santannega.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.054.535,70 (unmilionecinquantaquattromilacinquecentotrentacinque e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1720.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Franimarino dei Malatesta Giuseppe fu Ignazio, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Frammarino dei Malatesta Giuseppe fu Ignazio, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Frammarino dei Malatesta Giuseppe fu Ignazio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 29.39.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 168. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Frammarino dei Malatesta Giuseppe fu Ignazio, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5767)					
Notar Panaro	188	1	—	Fabbricato rurale	—	0	23	49	—
Id.	188	2	—	Seminativo	IV	20	15	86	3.426,96
				Totali		20	39	35	3.426,96

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con agro del comune di Mesagne;
Est: con agro del comune di Mesagne e con proprietà della ditta De Mitri Salvatore di Domenico-Santo ed altri;
Sud: con proprietà della ditta intestataria;
Ovest: con strada vicinale Mesagne-San Donaci.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.999.436 (unmilionenovecentonovantanovemilaquattrocentotrentasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1721.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziadei Nicola fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Graziadei Nicola fu Rocco, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Graziadei Nicola fu Rocco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera), per una superficie di ettari 57.55.17, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 169. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Graziadei Nicola fu Rocco, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 127)					
Sezione *Pisticci*									
Mercoragno	44	22	—	Seminativo	II	43	54	79	15.677,25
Id.	44	24	—	Id.	III	3	12	15	780,39
Id.	44	46	—	Id.	II	0	32	17	115,82
Id.	43	2	—	Id.	III	0	29	92	74,80
				Totali		47	29	03	16.648,26

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada vicinale Bernalda-Metaponto;
Ovest: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con il fiume Basento;
Est: con le proprietà di Grieco Giuseppe e Grieco Raffaele;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 1439)					
Sezione *Montescaglioso*									
Cardillo	114	32	—	Seminativo	III	10	26	14	2.360,12

Il sopradescritto terreno confina:

Ovest: con la strada vicinale della Pizzica;
Nord ed *est*: con la proprietà di Furlò Berardino;
Sud: con i terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.674.340,65 (quattromilioniseicentosettantaquattromilatrecentoquaranta e cent. 65) per il 1° corpo e di L. 696.235,40 (seicentonovantaseimiladuecentotrentacinque e cent. 40) per il 2° corpo.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	47	29	03	16.648,26
2° Corpo	10	26	14	2.360,12
In complesso	57	55	17	19.008,38

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.370.576,05 (cinquemilionitrecentosettantamilacinquecentosettantasei e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1722.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guadalupi Carlo fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guadalupi Carlo fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 1.23.84, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 0.82.56, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 0.41.28.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 170. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guadalupi Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7787*)					
Frassino	80	4	—	Seminativo	II	0	82	56	272,45

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà della ditta Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo;

Est: con proprietà della ditta Mugnozza Giovanni, Stefania e Lorenzo fu Carlo;

Sud: con proprietà dello stesso;

Ovest: con proprietà della ditta Guadalupi Vincenzo e Carlo fratelli fu Angelo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 92.633 (novantaduemilaseicentotrentatre), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guadalupi Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 7787*)					
Frassino	80	4	—	Seminativo	II	0	41	28	136,22

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la ditta Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo;

Sud: con la ditta Cordella Giovanni e Giuseppe fu Salvatore.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1723.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi, (provincia di Brindisi);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la tasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 246.84.85, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 154.30.95, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 92.53.90.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 76. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in parti uguali, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 8329)					
Pigna Flores	132	48	—	Seminativo	IV	2	44	91	416,35
Id.	132	51	—	Id.	V	1	36	96	109,57
Id.	132	58	—	Id.	III	45	74	40	10.521,12
Id.	132	57	—	Fabbricato rurale	—	0	01	38	—
Id.	132	56	—	Seminativo	IV	17	84	09	3.032,95

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2033)					
Pigna Flores	132	52	—	Seminativo	IV	0	04	65	7,91
Id.	132	60	—	Pascolo	I	0	04	24	4,45
Id.	132	61	—	Seminativo	III	0	64	02	147,26
				(*Partita catastale n.* 8329)					
Pigna Flores	150	1	—	Seminativo	IV	3	18	22	540,97
Id.	150	2	—	Id.	IV	17	12	32	2.910,94
Id.	150	3	—	Pascolo	I	1	47	50	154,88
Id.	150	4	—	Fabbricato rurale	—	0	01	94	—
Id.	150	5	—	Id.	—	0	20	59	—
Id.	150	6	—	Ficheto	I	0	25	90	207,20
Id.	150	7	—	Seminativo	III	2	63	22	605,41
Id.	150	8	—	Id.	V	2	11	03	168,82
				(*Partita catastale n.* 2033)					
Pigna Flores	150	16	—	Seminativo	III	0	88	69	203,98
				(*Partita catastale n.* 8329)					
Pigna Flores	150	59	—	Seminativo	IV	0	24	71	42,01
Id.	150	28	—	Vigneto	IV	4	86	00	5.832 —
Id.	150	29	—	Id.	IV	3	09	26	3.711,12
Id.	150	35	—	Frutteto	unica	0	84	10	1.009,20
Id.	150	36	—	Vigneto	IV	1	07	20	1.286,40
Id.	150	37	—	Id.	IV	1	97	04	2.364,48
Id.	150	30	—	Seminativo	V	0	48	00	38,40
Id.	150	25	—	Id.	IV	27	17	94	4.620,50
Id.	150	26	—	Pascolo cespugliato	II	1	85	70	111,42
Id.	150	27	—	Seminativo	III	9	95	54	2.289,71
Id.	150	60	—	Id.	IV	6	71	40	1.141,38
					Totali	154	30	95	41.478,46

Indennità di espropriazione offerta è di L. 14.268.697,05 (quattordicimilioniduecentosessantottomilaseicentonovantasette e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà della ditta Nubile Filomena fu Vito e De Marco Annunziata fu Pasquale;
Est: con proprietà della ditta Guadalupi Luigi fu Andrea ed altri, Pirelli Domenico di Giuseppe, Balsamo Michele fu Federico e proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà della ditta De Castro Luigi ed Augusto fu Ercole e con la proprietà dello stesso;
Ovest: con proprietà della ditta De Marco Nicola e Pietro fu Vincenzo e Guadalupi Maria fu Teodoro.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guadalupi Vincenzo e Carlo fu Angelo, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Centro Urbano	190	2.824	—	Orto	II	0	11	69	151,97

Il sopradescritto terreno confina:

Est: con via pubblica Andrea della Monica;
Sud: con Demanio dello Stato (Ramo Bonifiche);
Ovest: con via pubblica Bettiolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Cappuccini	52	437	—	Vigneto	I	0	05	47	142.22

Il terreno sopradescritto confina:

Est: con la particella n. 571 del fol. 52 passata al Catasto Fabbricati;
Sud: con la strada pubblica;
Ovest: con la particella n. 573 del foglio 52, passata al catasto fabbricati.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Uggio	109	97	—	Seminativo	IV	0	86	30	146.07

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con la ditta Amoroso Giustina fu Matteo;
Est: con la ditta Lestingi Teodoro fu Cosimo;
Ovest: con la strada vicinale Palmarini;
Sud: con la via pubblica Fulvia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Resina	58	59	—	Seminativo	II	1	82	46	602.12
Id.	58	60	—	Id.	I	1	84	60	830,70
Id.	58	61	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	58	210	—	Seminativo	I	0	19	20	86,40
				Totali		3	86	90	1.519,22

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada vicinale Torre Cavallo;
Est: con la ditta Miccoli Lucia di Domenico e Festa Bice fu Stefano ed altri;
Sud-ovest: con le ditte Guadalupi Carlo e Angelo ed Angelini Giovanni fu Vito.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO
(*Partita catastale n.* 8329)

Frassino	80	3	—	Seminativo	III	0	83	38	191 77

Il sopradescritto terreno confina:
Nord ed *est*: con la ditta Guadalupi Carlo fu Angelo;
Sud: con la ditta eredi Cordella fu Salvatore;
Ovest: con la ditta Moretto Emanuele fu Domenico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

6° CORPO
(*Partita catastale n.* 8329)

Siguranna	189	1	—	Fabbricato rurale	—	0	01	02	—
Id.	189	2	—	Oliveto	III	1	44	09	489.91
Id.	189	3	—	Seminativo	IV	0	07	C9	12,05
				Totali		1	52	20	501.96

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *est*: con agro del comune di San Vito dei Normanni;
Sud con la ditta Lapresa sac. Giuseppe fu Francesco;
Ovest: con agro del comune di San Vito dei Normanni.
Il corpo è attraversato dalla strada vicinale San Vito-Salice.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

7° CORPO
(*Partita catastale n.* 8329)

Siguranna	189	4	—	Seminativo	IV	1	53	55	261 03

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con agro del comune di San Vito dei Normanni;
Est: con la ditta Lapresa sac. Giuseppe fu Francesco;
Sud ed *ovest*: con agro del comune di San Vito dei Normanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire

8° CORPO
(*Partita catastale n.* 8329)

Commenda	54	113	—	Seminativo	I	0	35	23	158 53
Id.	54	119	—	Frutteto	unica	0	62	13	745.56
Id.	54	120	—	Fabbricato rurale	—	0	02	01	—
Id.	54	121	—	Seminativo	I	1	69	91	764.60
Id.	54	122	—	Oliveto	I	1	57	82	1 183,65
				Totali		4	27	10	2.852,34

I sopra indicati terreni confinano:
Nord: con la strada vicinale Conella;
Est: con le ditte Guadalupi Filomena fu Pio e Palumbo Giuseppina fu Enrico;
Ovest: con le ditte Guadalupi Giuseppina fu Teodoro e Cordella Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				9° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Pigna Flores	82	13	—	Ficheto	I	0	33	13	265 04
Id.	82	14	—	Seminativo	III	4	25	78	979,29
				(*Partita catastale n.* 4677)					
Formosa	81	29	—	Ficheto	I	1	18	06	944,48
Id	81	30	—	Fabbricato rurale	—	0	00	53	—
Id.	81	31	—	Seminativo	IV	1	06	83	181,61
				Totali		6	84	33	2.370,42

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la ditta Guadalupi Anna fu Teodoro;
Est: con la ditta Andriano Antonio fu Annunziato;
Sud: con la strada vicinale Formioso Piccolo;
Ovest: con la strada vicinale Traversa.

Il corpo è attraversato dalla strada vicinale Caracci.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				10° CORPO (*Partita catastale n.* 8329)					
Pigna Flores	150	27	—	Seminativo	III	13	60	00	3.128 —
Id.	150	30	—	Id.	V	17	43	67	1.394 94
Id.	150	31	—	Id.	IV	11	85	72	2.015 72
Id.	150	32	—	Id.	IV	5	82	15	989 66
Id.	150	33	—	Id.	III	5	63	84	1.296 83
Id.	150	36	—	Vigneto	IV	0	61	00	732 —
Id.	150	37	—	Id.	IV	0	04	00	48 —
Id.	150	59	—	Seminativo	IV	17	62	60	2.996,42
				Totali		72	62	98	12.601.57

I sopra descritti terreni confinano:

Nord ed *ovest*: con proprietà della ditta intestataria;
Sud: con la ditta De Castro Luigi ed Augusto fu Ercole;

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	0	11	69	151,97
2° Corpo	0	05	47	142,22
3° Corpo	0	86	30	146,71
4° Corpo	3	86	90	1.519,22
5° Corpo	0	83	38	191,77
6° Corpo	1	52	20	501,96
7° Corpo	1	53	55	261,03
8° Corpo	4	27	10	2.852,34
9° Corpo	6	84	33	2.370,42
10° Corpo	72	62	98	12.601,57
In complesso	92	53	90	20.739,21

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1724.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana - con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima Società;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 239.56.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 80. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati all'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 2952)					
Tramazzone	5	1	—	Uliveto	III	26	69	91	11.747 60
Id.	5	3	—	Seminativo	II	0	34	32	89, 23
Id.	5	4	—	Fabbricato rurale	—	0	18	20	—
Id.	5	5	—	Vigneto	III	48	77	02	73.155 30
				Totali		75	99	45	84.992, 13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il canale Siedi;
Sud: con proprietà Anglani Donato fu Pietro;
Est: con strada comunale della Cattiva;
Ovest: con il canale Siedi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 2952)					
Monache	13	3	—	Fabbricato rurale	—	0	39	14	—
Id.	13	4	—	Seminativo	II	0	38	34	99, 68
Id.	13	5	—	Uliveto	II	8	31	03	5.817, 21
Id.	13	8	—	Vigneto	III	44	81	68	67.225, 20
Id.	13	29	—	Id.	II	10	66	71	21.334, 20
Id.	13	43	—	Uliveto	II	11	57	92	8.105, 44
Id.	13	23	—	Vigneto	II	10	38	22	20.764, 40
Id.	13	7	b	Id.	II	19	40	32	38.806, 40
Id.	13	69	b	Id.	III	2	89	44	4.341, 60
Id.	13	110	b	Id.	III	5	71	04	8.565, 60
Id.	13	6	—	Uliveto	II	12	16	56	8.515, 92
Id.	13	125	—	Vigneto	II	1	00	80	2.016 —
Id.	13	44	—	Id.	II	34	90	50	69.810 —
Id.	13	45	—	Id.	III	0	95	32	1.429, 80
				Totali		163	57	02	256.831, 45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della Società per la bonifica dei terreni ferraresi e per le imprese agricole;
Sud: con l'Agro di Torchiarolo;
Est: con proprietà Urso Giuseppe fu Marino;
Ovest: con proprietà Arsieni Gaetano fu Salvatore.

Indennità di espropriazione offerta L. 28.224.955,35 (ventottomilioniduecentoventiquattromilanovecentocinquantacinque e cent. 35) per il 1° corpo; di L. 83.228.563,70 (ottantatremilioniduecentoventottomilacinquecentosessantatre e cent. 70) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	75	99	45	84.992,13
2° Corpo	163	57	02	256.831,45
In complesso . .	239	56	47	341.823.58

Indennità totale di espropriazione offerta L. 111.453.518,05 (centoundicimilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentodiciotto e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1725.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà dell'Istituto dei fondi rustici Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che, l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti dell'Istituto dei fondi rustici Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 2412.84.21, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al presente articolo, per complessivi etteri 2112.84.21 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge

21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 79. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati all'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 7260)*					
Belloluogo	62	10	—	Pascolo cespugliato	II	10	96	62	657,97
Id.	62	11	—	Seminativo	IV	18	13	11	3.082,29
Id.	62	12	—	Id.	IV	38	58	75	6.559,87
Id.	62	13	—	Id.	III	35	46	47	8.156,88
Id.	90	8	—	Id.	V	9	72	69	777,67
Id.	90	9	—	Pascolo	III	1	77	98	72,97
Id.	90	10	—	Seminativo	V	14	11	90	1.129.52
Id.	90	12	—	Ficheto	II	1	26	45	727,09
Id.	90	13	1	Fabbricato rurale	—	1	07	63	—
Id.	90	14	—	Seminativo	IV	0	21	86	37,16
Id.	90	16	—	Pascolo	I	1	39	64	146.62
Id.	90	17	—	Id.	II	0	81	04	52,68
Id.	90	37	—	Seminativo	IV	0	37	07	63,02
Cazzarella	91	1	—	Vigneto	III	4	12	64	6.808.56
Id.	91	2	—	Seminativo	III	0	54	51	125,37
Id.	91	3	—	Pascolo	II	0	09	20	5,98
Id.	91	4	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Belloluogo	90	40	—	Vigneto	III	1	81	56	2.995,74
Id.	62	9	—	Seminativo	V	19	10	89	1.528 71
Beneficio	61	19	c	Uliveto	II	0	12	86	73,94
Belloluogo	90	1	—	Seminativo	IV	76	53	30	13.010,61
Id.	90	42	—	Id.	IV	2	12	80	361,76
Id.	90	44	—	Vigneto	III	5	67	85	9.369.53
Id.	90	18	—	Pascolo	II	5	93	50	385,78
Id.	90	45	—	Id.	II	2	72	73	242,27
Id.	90	46	—	Vigneto	IV	8	15	80	9.789,60
Id.	90	47	—	Id.	IV	4	30	32	5.163.84
Id.	90	19	—	Pascolo cespugliato	II	4	22	12	253,27
Id.	90	48	—	Id.	II	0	01	08	0,65
Id.	90	20	—	Seminativo	V	132	08	86	10.567,09
Id.	90	49	—	Id.	V	8	28	80	663,04
Id.	90	50	—	Vigneto	III	1	94	82	3.214,53
Id.	91	5	—	Seminativo	IV	6	96	70	1.184,39
Id.	91	22	—	Vigneto	III	13	31	84	21.975,36
Id.	91	23	—	Id.	III	5	13	00	8.464,50
Id.	91	25	—	Seminativo	IV	22	58	30	3.839.11
Id.	91	21	—	Vigneto	III	10	65	97	17.588.51
Id.	91	30	—	Id.	III	7	62	24	12.576,96
					Totali . .	479	03	10	151.652,84

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà di Balsamo Grazia fu Federico ed altri;
Sud: con proprietà di De Francesco Antonio-Rosario fu Raffaele;
Est: con proprietà di Cinqupalmi Antonio e Lorenzo fu Francesco ed altri;
Ovest: con l'agro di San Vito dei Normanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Brancasi	20	45	—	Seminativo	III	3	76	79	866,62
Id.	20	1	—	Id.	IV	133	12	57	22.631,37
Id.	20	4	—	Pascolo cespugliato	III	0	85	63	25,69
Id.	20	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	18	—
Id.	20	3	—	Seminativo	IV	16	05	79	2.729,84
Marmorello	20	23	—	Bosco alto fusto	unica	14	12	16	1 906,42
Brancasi	20	9	—	Id.	unica	12	08	39	1.631,33
Id.	20	10	—	Seminativo	III	0	72	26	163,20
Id.	20	11	—	Bosco alto fusto	unica	0	55	45	74,86
Marmorelle	20	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	01	12.61
Id.	20	24	—	Seminativo	IV	4	35	40	740,18
Id.	20	26	—	Id.	IV	0	09	43	16,03
Id.	20	27	—	Id.	IV	0	12	93	21,98
Id.	20	28	—	Pascolo	II	0	51	31	33,35
Id.	20	29	—	Seminativo	IV	2	73	09	464,25
Id.	20	30	—	Fabbricato rurale	—	0	02	07	—
Id.	20	31	—	Id.	—	0	00	54	—
Id.	20	33	—	Seminativo	III	0	59	83	137,61
Id.	20	37	—	Fabbricato rurale	—	0	08	42	—
Brancasi	20	2	—	Seminativo	IV	53	09	64	9.026,39
Id.	20	6	—	Id.	IV	14	57	48	2.477,72
Id.	20	7	—	Id.	IV	0	12	97	22,05
Id.	20	8	—	Id.	IV	0	23	95	40,71
Marmorelle	20	25	—	Id.	IV	9	55	35	1.624,09
Id.	20	32	—	Id.	III	32	42	13	7.456,90
Id.	20	35	—	Id.	III	0	14	43	33,19
Id.	20	36	—	Mandorleto	II	0	76	33	400,73
Id.	20	54	—	Seminativo	III	0	91	10	209,53
Id.	20	55	—	Id.	III	9	80	80	2.255,84
Id.	20	49	—	Vigneto	III	4	75	60	7.847,40
Id.	20	57	—	Id.	III	1	07	20	1.768.80
Brancasi	20	40	—	Id.	II	0	41	66	874,86
				Totali		317	92	89	65.496.55

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà eredi Caramia fu Francesco ed altri;

Sud: con la strada nazionale Bari-Brindisi;

Est: con proprietà di Balsamo Salvatore fu Federico;

Ovest: con proprietà Granafei Ugo fu Giorgio ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Apani	3	4	—	Seminativo	V	1	54	84	123 87
Id.	3	5	—	Incolto produttivo	unica	7	93	99	103,22
Id.	3	6	—	Seminativo	V	35	14	12	2.811,30
Id.	3	7	—	Id.	III	114	26	19	26.280,24
Id.	3	8	—	Incolto produttivo	unica	0	99	35	12,92
Id.	3	9	—	Seminativo	III	4	59	00	1.055,70
Id.	3	10	—	Bosco alto fusto	—	0	65	05	87,82
Id.	3	11	—	Mandorleto	III	0	71	52	130,46
Id.	3	12	—	Fabbricato rurale	—	0	66	98	—
Id.	3	13	—	Mandorleto	II	0	10	83	56,86
Jannuzzi	17	1	—	Seminativo	III	1	30	56	300,29
Id.	17	2	—	Id.	IV	0	41	85	71,15
Id.	17	3	—	Pascolo	II	11	65	08	757,30
Id.	17	4	—	Fabbricato rurale	—	0	01	24	—
Id.	17	5	—	Id.	—	0	97	88	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue 3° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Jannuzzi	17	6	—	Agrumeto	unica	0	04	96	188,48
Id.	17	7	—	Seminativo	III	1	64	74	378,90
Id.	17	8	—	Id.	V	12	05	02	964,02
Id.	17	9	—	Pascolo	II	2	49	74	162,33
Id.	17	10	—	Id.	II	3	20	98	208,64
Id.	17	11	—	Seminativo	V	26	90	59	2.152,47
Id.	17	12	—	Id.	V	4	34	44	347,55
Id.	17	13	—	Id.	IV	51	86	75	8.817,47
Id.	17	14	—	Id.	III	54	65	29	12.570,17
Id.	17	15	—	Pascolo cespugliato	III	118	08	22	3.542,47
Id.	17	16	—	Seminativo	III	10	49	47	2.413,78
Mascava	17	27	—	Id.	IV	1	38	11	234,79
Id.	17	28	—	Id.	IV	1	72	82	293,79
Id.	17	30	—	Id.	IV	2	33	66	397,22
Id.	17	32	—	Incolto produttivo	unica	0	77	38	10,06
Apani	18	1	—	Seminativo	III	73	23	98	16.845,15
Id.	18	2	—	Fabbricato rurale	—	0	01	52	—
Id.	18	3	—	Ficheto	II	9	48	44	5.453,53
Id.	18	5	—	Seminativo	IV	1	07	22	182,27
Id.	18	6	—	Id.	V	8	48	64	678,91
Id.	18	7	—	Id.	III	67	87	35	15.610,90
Id.	18	8	—	Fabbricato rurale	—	0	07	94	—
Id.	18	15	—	Vigneto	III	1	40	45	2.317,43
Id.	18	9	—	Seminativo	IV	84	83	17	14.421,39
Id.	18	10	—	Id.	IV	13	77	72	2.342,12
Id.	18	11	—	Bosco alto fusto	unica	1	46	69	193,03
Id.	18	13	—	Fabbricato rurale	—	0	02	64	—
Id.	18	14	—	Id.	—	0	00	80	—
Id.	18	16	—	Id.	—	0	68	61	—
Id.	18	17	—	Seminativo	III	0	63	74	146,60
Id.	18	22	—	Vigneto	IV	6	11	18	7.334,16
Jannuzzi	17	45	—	Seminativo	IV	1	71	10	290,87
Apani	18	12	—	Id.	IV	17	98	40	3.057,28
Id.	18	21	—	Id.	IV	18	81	06	3.197,80
Id.	18	18	—	Id.	IV	1	18	90	202,13
Id.	18	19	—	Id.	IV	27	15	10	4.615,67
Id.	18	20	—	Id.	IV	6	23	10	1.059,27
Id.	18	21	—	Id.	IV	1	68	91	287,15
Id.	18	23	—	Vigneto	IV	10	80	38	12.961,53
Mascava	17	29	a	Pascolo	III	111	93	35	4.589,27
Id.	17	31	a	Seminativo	V	2	22	46	177,97
				Totali		941	93	50	160.449,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il Mare Adriatico;

Sud: con proprietà dell'Aglio Elvira fu Luigi;

Est: con proprietà Granafei Ugo fu Giorgio;

Ovest: con proprietà Dentice Gerardo fu Luigi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Uggio	179	39	—	Pascolo	I	1	34	17	140,88
Id.	179	41	—	Ficheto	II	2	50	36	1.439,23
Id.	179	44	—	Fabbricato rurale	—	0	37	71	—
Id.	179	45	—	Incolto produttivo	unica	2	91	93	37,96
Id.	186	2	—	Id.	unica	12	36	51	160,75
Id.	186	3	—	Seminativo	IV	42	21	66	7.176,82

Segue 4° CORPO
(*Partita catastale n.* 7260)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Uggio	186	4	—	Vigneto	IV	0	29	82	357 84
Id.	186	9	—	Fabbricato rurale	—	0	01	08	—
Id.	186	13	—	Seminativo	IV	13	88	30	2.360,11
Id.	186	16	—	Id.	III	20	93	60	4.815,28
Camarda	186	83	—	Id.	IV	0	12	78	21,73
Id.	186	110	—	Id.	IV	0	20	33	51,56
Id.	186	111	—	Id.	IV	4	26	25	724,63
Id.	186	123	—	Id.	III	0	24	44	56,21
Id.	186	129	—	Id.	III	0	12	07	27,76
Uggio	187	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	56	—
Id.	187	4	—	Id.	—	0	00	60	—
Id.	187	6	—	Seminativo	IV	1	55	61	264,54
Id.	187	7	—	Id.	IV	0	52	61	89,44
Id.	186	10	c	Id.	IV	0	59	50	101,15
Id.	186	10	d	Id.	IV	0	40	50	68,85
Id.	179	37	—	Id.	III	41	48	65	9.541 89
Id.	179	49	—	Vigneto	IV	0	38	40	460,80
Id.	179	38	—	Seminativo	IV	68	18	28	11.591,08
Id.	179	50	—	Vigneto	IV	1	18	40	1.420,80
Id.	181	4	—	Seminativo	IV	6	20	80	1.055,36
Id.	181	71	—	Vigneto	III	11	62	02	19.173,33
Id.	181	72	—	Seminativo	IV	5	61	60	954,72
Id.	181	73	—	Vigneto	V	4	92	89	2.587,20
Id.	181	74	—	Id.	IV	8	40	00	10.080 —
Id.	187	5	—	Seminativo	III	54	20	89	12.468,15
Id.	187	41	—	Vigneto	III	12	46	40	20.565,60
Id.	186	1	—	Id.	III	5	02	85	8,297,02
Id.	186	134	—	Id.	IV	0	11	40	136 80
Id.	186	135	—	Id.	IV	0	12	00	144 —
				Totali		324	94	87	116.571 49

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Franco Fortunio Vittorio fu Carmelo ed altri;
Sud: con agro di Cellino San Marco;
Est: con proprietà De Marco Lucio fu Pietro ed altri e con proprietà dello stesso;
Ovest: con agro di Mesagne.

5° CORPO
(*Partita catastale n.* 7260)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Centro urbano . . .	190	451	—	Agrumeto	unica	0	03	61	137 18

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: con proprietà Donativi Salvatore fu Giuseppe;
Ovest: con proprietà Sion Francesco fu Federico;
Sud: con Vescovado di Brindisi Comune di Brindisi;
Est: con via Scolmafora.

6° CORPO
(*Partita catastale n.* 7260)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Brancasi	22	62	—	Uliveto	I	2	46	67	1.850,02
Id.	43	6	—	Seminativo .	II	0	64	23	211,96
Id.	43	2	—	Ficheto . . .	I	1	01	71	813,68
Id.	43	8	—	Seminativo	III	2	48	00	570,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 6° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Brancasi	43	1	1	Fabbricato rurale	—	0	37	18	—
Id.	43	4	—	Id.	—	0	01	44	—
Id.	43	26	—	Pascolo	I	0	78	25	82,16
Id.	43	27	—	Seminativo	III	5	30	37	1.219,85
Id.	43	3	—	Mandorleto	III	0	62	28	121,45
Id.	43	9	—	Fabbricato rurale	—	0	00	47	—
Id.	43	10	—	Seminativo	III	5	55	28	1.277,14
Id.	43	11	—	Id.	V	1	28	81	103,05
Id.	43	12	—	Id.	IV	4	19	27	712,76
Id.	46	21	—	Fabbricato rurale	—	0	10	34	—
Id.	46	5	—	Seminativo	III	1	13	34	260,68
				Totali . .		25	97	64	7.223,15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale quota Brancasi;
Sud: con proprietà Andrisano Antonio di Teodoro;
Est: con proprietà di Miggiano Donato di Antonio e Indini Antonio e Maria fu Cosimo;
Ovest: con Demanio dello Stato.

Il corpo è intersecato nel senso est-ovest dalla strada nazionale Brindisi-Bari.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				7° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Brancasi	22	11	—	Seminativo . . .	III	1	30	88	301,02

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con proprietà Balsamo Salvatore fu Federico;
Est: con proprietà Acquaviva Francesco fu Teodoro;
Ovest: con Roncella Filippo fu Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO (*Partita catastale n.* 7260)					
Bellolnogo	90	7	—	Seminativo	IV	4	13	10	702,27
Id.	90	51	—	Id.	IV	1	27	20	216,24
				Totali .		5	40	30	918,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con l'agro di San Vito dei Normanni;
Sud: con proprietà Parata Leonardo di Cosimo;
Ovest: con l'agro di San Vito dei Normanni;
Est: con proprietà di De Benedictis Rosa e Germani fu Vito-Giuseppe.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

9° CORPO

(*Partita catastale n.* 7260)

Camarda	188	41	—	Pascolo	I	0	50	59	53,12

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-sud-est-ovest: con proprietà Fortunato Vincenzo-Cosimo fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

10° CORPO

(*Partita catastale n.* 7260)

Uggio	166	72	—	Vigneto	IV	15	03	08	18.036,96

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con proprietà Petitto Luigi fu Vincenzo;
Sud-est: con il canale Siedi.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

11° CORPO

(*Partita catastale n.* 7260)

Uggio	186	68	—	Vigneto	III	0	73	75	1.216,87

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Renna Carmelo ed altri fu Raffaele;

Sud: con l'agro di Cellino San Marco;

Est: con proprietà Renna Vito di Ferdinando;

Ovest: con proprietà Martina Cosimo-Ettamiano fu Francesco.

Indennità di espropriazione offerta L. 50.704.532 (cinquantamilionisettecentoquattromilacinquecentotrentadue) per il 1° corpo; di L. 22.468.269,60 (ventiduemilioniquattrocentosessantottomiladuecentosessantanove e cent. 60) per il 2° corpo; di L. 54.614.055,40 (cinquantaquattromilioniseicentoquattordicimilacinquantacinque e cent. 40) per il 3° corpo; di L. 109.796.281,25 (centonovemilionisettecentonovantaseimiladuecentottantuno e cent. 25) per il 4° corpo; di L. 38.410.,40 (trentottomilaquattrocentodieci e cent. 40) per il 5° corpo; di L. 2.419.832,55 (duemilioniquattrocentodiciannovemilaottocentotrentadue e cent. 55) per il 6° corpo; di L. 103.851,90 (centotremilaottocentocinquantuno e cent. 90) per il 7° corpo; di L. 321.478,50 (trecentoventunomila quattrocentosettantotto e cent. 50; per l'8° corpo; di L. 13.545,60 (tredicimilacinquecentoquarantacinque e cent. 60) per il 9° corpo; di L. 6.132.566,40 (seimilionicentotrentaduemilacinquecentosessantasei e cent. 40) per il 10° corpo; di L. 395.482,75 (trecentonovantacinquemilaquattrocentottantadue e cent. 75) per l'11° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	479	03	10	151.652,84
2° Corpo	317	92	89	65.496,55
3° Corpo	941	93	50	160.449,73
4° Corpo	324	94	87	116.371,49
5° Corpo	0	03	61	137,18
6° Corpo	25	97	64	7.223,15
7° Corpo	1	30	88	301,02
8° Corpo	5	40	30	918,51
9° Corpo	0	50	59	53,12
10° Corpo	15	03	08	18.036,96
11° Corpo	0	73	75	1.216,87
In complesso . .	2.112	84	21	521.857,42

Indennità totale di espropriazione offerta L. 247.008.306,35 (duecentoquarantasettemilioniottomilatrecentosei e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati all'Istituto dei fondi rustici - Società agricola industriale italiana, con sede in Roma, in comune di Brindisi, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

CORPO UNICO
(*Partita catastale n. 7260*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Uggio	179	46	—	Vigneto	III	23	61	12	38.958,48
Id.	179	42	—	Parte fabbricato rurale	—	0	52	16	—
Id.	179	43	—	Ficheto . . .	II	0	26	73	153,70
Id.	179	40	—	Pascolo .	I	0	84	79	89,03
Id.	181	1	—	Ficheto .	II	0	73	43	422,22
Id.	181	3	—	Seminativo .	III	16	55	40	3.807,42
Id.	181	70	—	Vigneto .	IV	14	94	32	17.931,84
Id.	181	53	—	Id. .	III	11	14	78	18.393,87
Id.	181	54	—	Id.	III	7	34	50	12.119,25
Id.	181	56	—	Seminativo .	III	7	04	92	1.621,32
Id.	181	55	—	Vigneto .	III	2	36	58	3.903,57
Id.	181	2	—	Seminativo .	III	9	35	38	2.151,37
Id.	181	5	—	Vigneto .	III	23	22	48	38.320,92
Id.	187	1	—	Seminativo .	III	14	12	69	3.249,19
Id.	186	5	—	Vigneto .	III	3	77	37	6.226,60
Id.	186	4	—	Id. .	IV	59	40	48	71.285,76
Id.	186	6	—	Seminativo	V	23	08	20	1.846,56
Id.	186	7	—	Incolto produttivo	unica	1	99	60	25,95
Id.	186	15	—	Vigneto	IV	78	93	19	94.718,28
Id.	186	111	—	Seminativo	IV	0	70	56	119,95
Id.	186	14	—	Fabbricato rurale	—	0	01	32	—
				Totali . .		300	00	00	315.345,28

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1726.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo fu Francesco, in comune di Craco (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera), della superficie di ettari 124.18,82, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 96.69.23, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 27.49.59.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 171. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo fu Francesco, in comune di Craco (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n. 425*)					
Franchi	38	53	—	Seminativo	II	1	85	37	444,89
Id.	38	54	—	Pascolo cespugliato	I	4	13	52	248,11
Id.	38	55	—	Seminativo	II	4	12	74	990,58
Id.	38	56	—	Pascolo	II	14	13	57	703,78
Id.	38	57	—	Seminativo	III	6	79	80	951,72
Id.	38	58	—	Pascolo	II	8	27	10	413,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n. 425*)					
Franchi	38	59	—	Seminativo	III	0	56	04	78,46
Id.	38	70	—	Id.	III	1	30	00	182 —
Id.	38	110	—	Id.	III	0	35	34	49,48
Id.	38	71	—	Pascolo	II	7	11	54	355,77
Id.	38	111	—	Id.	II	0	44	80	22,40
				Totali .		49	09	82	4.443,74

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Di Giulio Rosa e Germani fu Nicolò Marmo Andrea;
Est: con Di Giulio Rosa e Germani fu Nicolò;
Sud: con Di Giulio Rosa e Germani fu Nicolò Rigirone Domenico e Rigirone A;
Ovest: con Rigirone Alberto.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n. 425*)					
Franchi	38	60	—	Seminativo	II	9	84	07	2.361,77
Id.	38	105	—	Id.	II	0	05	12	12,29
Id.	38	61	—	Id.	III	2	44	91	342,87
Id.	38	62	—	Pascolo	II	0	88	00	44 —
San Lorenzo	38	109	—	Seminativo	II	1	89	24	454,17
Id.	38	126	—	Id.	II	2	42	20	581,28
Id.	38	127	—	Incolto produttivo	unica	0	84	70	—
P. Cobanni	38	13	—	Seminativo	III	1	47	02	205,83
Id.	38	14	—	Incolto produttivo	unica	1	41	02	22,56
Id.	38	15	—	Seminativo	III	2	80	18	392,25
Id.	38	16	—	Pascolo	II	10	87	90	543,95
Id.	38	80	—	Incolto produttivo	unica	8	22	16	131,55
Masseria Caputi	38	77	—	Seminativo	III	4	42	89	620,05
				Totali . . .		47	59	41	5.712,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Latuvara Vincenzo, Cantarano Antonio, Passariello Antonio e strada nazionale di Val D'Agri;
Est: con Lapilla Andrea, Italiano Maria, Lillari Angiolina, con terreni della stessa proprietà e strada vicinale Colobraro-Pisticci;
Sud: con Di Giulio Rosa e Germani fu Nicolò, con la strada vicinale di Val D'Agri;
Ovest: con la strada vicinale Ferrandina-Montalbano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.407.185,10 (unmilionequattrocentosettemilacentottantacinque e cent. 10) per il 1° corpo; di L. 1.745.098,05 (unmilionesettecentoquarantacinquemilanovantotto e cent. 5) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo .	49	09	82	4.443,74
2° Corpo	47	59	41	5.712,57
In complesso .	96	69	23	10.156,31

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.152.283,15 (tremilionicentocinquantaduemiladuecentottantatre e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lo Bianco-Caputi-Guida Filippo, in comune di Craco (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 425*)					
San Lorenzo	33	129	—	Seminativo	II	2	80	70	673,68
Id.	33	128	—	Incolto sterile	—	0	95	50	—
Id.	33	109	—	Seminativo	II	8	26	95	1.984,69
Id.	33	127	—	Incolto sterile	—	0	30	00	—
Franchi	38	63	—	Seminativo	II	8	14	16	1.953,98
Id.	38	62	—	Pascolo	II	5	43	90	271,95
Id.	38	64	—	Id.	II	0	30	98	15,49
Id.	38	61	—	Seminativo	II	1	27	40	178,36
				Totali		27	49	59	5.078 15

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la strada nazionale di Val D'Agri;
Nord-ovest: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale Colobraro-Pisticci.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1727.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mauro Flavio fu Raffaele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mauro Flavio fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mauro Flavio fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 48.64.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 172. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mauro Flavio fu Raffaele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 6982*)					
Pozzo Monaco	398	19	a	Fabbricato rurale	—	0	31	98	—
Id.	398	19	c	Id.	—	0	06	54	—
Id.	398	18	—	Pascolo	II	1	96	98	354,56
Id.	420	77	—	Seminativo	II	0	11	33	44,19
Id.	420	9	—	Id.	III	20	26	44	6.079,32
Id.	420	10	—	Id.	III	25	91	42	7.774,26
				Totali . . .		48	64	69	14.252,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Potenza Benedetto fu Francesco ed altri e con Marulli Troiano Paolo fu Sebastiano;

Est: con strada provinciale Cerignola-Lavello;

Sud-est: con Sarcolla Giuseppe fu Raffaele e Baldelli Battista di Emilio;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con Baldelli Arturo di Emilio;

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.840.596 (tremilioniottocentoquarantamilacinquecentonovantasei), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1728.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Mennuni Domenico fu Eduardo, in comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mennuni Domenico fu Eduardo, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Mennuni Domenico fu Eduardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza) per una superficie di ettari 106.36.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 173. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mennuni Domenico fu Eduardo, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4851)					
Mattina piccola	73	27	—	Pascolo cespugliato	II	15	76	40	630,56
Id.	73	76	—	Seminativo	IV	58	65	60	8.798,40
Id.	73	131	—	Id.	IV	13	56	60	2.030,40
Id.	73	103	—	Pascolo	III	18	38	32	919,16
					Totali . .	106	36	92	12.378,52

I sopradescritti terreni confinano:
Sud-est: con regio Tratturello Palmira Monteserico;
Nord: con Cardocino Domenico fu Francesco e proprietà del medesimo;
Sud: con Linsalata Canio-Rocco ecc. fu Francesco Saverio;
Ovest: con Vallone di pericolo.
Il corpo è intersecato dalla ferrovia Calabro-Lucana nel senso sud-est-ovest.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.835.994,40 (tremilioniottocentotrentacinquemilanovecentonovantaquattro e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1729.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Veronica fu Francesco-Paolo, in comune di Apricena (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Veronica fu Francesco-Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Piccirella Veronica fu Francesco-Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Apricena (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 33.30.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 147. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Veronica fu Francesco Paolo, in comune di Apricena (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3175)					
Quattro porte	76	9	—	Incolto produttivo	unica	1	61	60	38,78
Id.	76	7	—	Id.	unica	1	51	81	36,44
Id.	76	8	—	Seminativo	II	1	50	97	649,17
Id.	76	2	—	Id.	II	28	65	86	12.323,19
				Totali		33	30	24	13.047,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la stessa proprietà;

Sud: con torrente Caldelaro;

Nord-ovest: con Di Gregorio Cattaneo Carlo fu Diego.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.404.666,18 (tremilioniquattrocentoquattromilaseicentosessantasei e cent. 18), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1730.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pesce Luigi fu Giuseppe e di Tota Celeste fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pesce Luigi fu Giuseppe e Tota Celeste fu Luigi, rispettivamente per le quote del 34,62 % e del 65,38 %, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati Pesce Luigi fu Giuseppe, e Tota Celeste fu Luigi, non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pesce Luigi fu Giuseppe e Tota Celeste fu Luigi, rispettivamente per le quote del 34,62 % e del 65,38 %, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 57.40.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 136. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pesce Luigi fu Giuseppe e Tota Celeste fu Luigi, rispettivamente per le quote, in termini di reddito dominicale del 34,62 % e del 65,38 %, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 2540*)					
Amendolecchia	174	18	a	Seminativo . .	III	32	20	00	9.982 —
Id.	174	4	—	Id.	III	25	05	96	7.768,48
Id. . . .	174	16	a	Id. . . .	II	0	15	00	64,50
				Totali . . .		57	40	96	17.814,98

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con la stessa proprietà;

Sud-est: con la stessa proprietà;

Sud-ovest: con ferrovia Bologna-Otranto;

Nord-ovest: con diversi piccoli proprietari.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.809.399,60 (quattromilioniottocentonovemilatrecentonovantanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1731.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tota Celeste fu Luigi, in comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tota Celeste fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata, ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra:

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata Tota Celeste fu Luigi non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Tota Celeste fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia) per una superficie di ettari 11.97.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 135. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tota Celeste fu Luigi, in comune di Foggia, trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (Partita catastale n. 754)					
Manfredini . . .	80	4	—	Seminativo	I	3	49	50	2.009,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Mari Elisa e Ida fu Luigi;

Sud: con strada provinciale Foggia-Lucera;

Ovest: con Della Martora Carlo fu Francesco ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (Partita catastale n. 754)					
Preti . .	84	1	—	Seminativo arborato .	I	5	85	00	3.510 —
Id.	84	2	—	Fabbricato rurale	—	0	03	40	—
Id. . .	84	4	—	Seminativo .	I	2	60	00	1.495 —
				Totali .		8	48	40	5.005 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Foggia-Lucera;

Est: con la stessa proprietà;

Sud: con Scopece Michele fu Gaetano;

Ovest: con Tota Felice fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 512.455,65 (cinquecentododicimilaquattrocentocinquantacinque e cent. 65), per il 1° corpo; di L. 1.364.025 (unmilionetrecentosessantaquattromilaventicinque), per il 2° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo . .	3	49	50	2.009,63
2° Corpo .	8	48	40	5.005 —
In complesso .	11	97	90	7.014,63

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.876.480,65 (unmilioneottocentosettantaseimilaquattrocentottanta e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1732**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatari Aldo Enzo fu Pasquale, in comune di Tolve (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatari Aldo Enzo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Tolve (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti del medesimo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatari Aldo Enzo, fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tolve (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 87.45.26, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* · ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 148. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatari Aldo Enzo fu Pasquale, in comune di Tolve (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6730)					
Chiafteddi	40	14	—	Seminativo	III	1	04	89	125,87
Id.	40	15	—	Id.	III	0	13	00	15,60
Chiaramonte	40	70	—	Id.	II	1	01	78	193,38
Chiafteddi	40	71	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
Id.	40	72	—	Seminativo	II	9	17	88	1.743,97
Id.	40	81	—	Id.	III	4	36	80	524,16

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 6730)					
Chiafteddi	40	73	—	Seminativo	III	0	28	18	33,82
Id.	40	82	—	Id.	III	2	96	00	355,20
Id.	40	74	—	Id.	III	2	04	44	245,33
Id.	40	75	—	Id.	III	1	46	54	175,85
Id.	40	76	—	Id.	III	2	78	66	334,39
Id.	55	14	—	Pascolo	III	0	11	42	4,57
Id.	55	15	—	Seminativo	IV	0	24	58	14,75
Id.	55	16	—	Id.	III	1	27	81	153,37
Id.	55	17	—	Id.	IV	0	15	34	9,20
Id.	55	25	—	Fabbricato rurale	—	0	01	02	—
Id.	55	26	—	Seminativo	III	1	23	41	148,09
Id.	55	27	—	Id.	III	0	85	45	102,54
Id.	55	28	—	Id.	III	1	81	33	217,60
Id.	55	29	—	Pascolo	III	0	32	24	12,90
Id.	55	51	—	Seminativo	IV	0	77	75	46,66
Serra Micosa	62	9	—	Id.	III	6	20	97	745,16
Id.	62	10	—	Id.	III	0	82	01	98,41
Id.	62	11	—	Id.	IV	1	33	08	79,85
Id.	62	12	—	Id.	III	4	98	74	598,49
Id.	62	13	—	Id.	III	5	42	00	650,40
Id.	62	14	—	Id.	IV	1	32	94	79,76
Id.	62	15	—	Id.	IV	0	33	60	20,16
Id.	62	16	—	Id.	IV	2	15	22	129,13
Pozzano	62	82	—	Id.	III	0	41	41	49,69
Vallone Oscuro	62	118	—	Pascolo	III	0	42	40	16,96
				Totali		55	51	99	6.925,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà Basile Angela di Antonio, Avigliano Gabriele di Giuseppe Antonio e con tratturo Tolve-Avigliano detto Epitaffio;

Nord-est: con lo stesso proprietario;

Ovest: con il comune di Tolve e con Musacchio Carolina fu Pasquale;

Sud-est: con tratturo Tolve-Avigliano e strada comunale vecchia Tolve-Potenza.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6730)					
Vallone della Botte	56	111	—	Seminativo	III	11	04	32	1.325,18
Id.	56	14	—	Id.	III	6	66	42	799,70
Serra Micosa	62	1	—	Id.	IV	1	85	86	111,52
				Totali		19	56	60	2.236,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con proprietà dello stesso proprietario e con tratturo Tolve-Avigliano detto Epitaffio;

Ovest: con il tratturo Tolve-Avigliano detto Epitaffio;

Sud: con lo stesso proprietario.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito Dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6730)					
Difesa di Capo . . .	56	16	—	Seminativo	III	6	48	06	777,67
Id. .	56	17	—	Id. . . .	III	2	86	76	344,11
Id. . .	56	18	—	Id. . .	III	0	77	49	92,99
Id. . . .	56	19	—	Id. . . .	III	1	76	13	211,36
				(*Partita catastale n.* 7068)					
Difesa di Capo . . .	56	20	—	Seminativo	III	0	48	23	57,88
					Totali . . .	12	36	67	1.484,01

I terreni sopradescritti confinano:

Sud-ovest: con Catalani Francesco di Vito;

Ovest: con lo stesso proprietario;

Sud-est: con la strada comunale vecchia Tolve-Potenza.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.133.848,55 (duemilionicentotrentatremilaottocentoquarantotto e cent. 55) per il 1° corpo; di L. 694.956,80 (seicentonovantaquattromilanovecentocinquantasei e cent. 80) per il 2° corpo; di L. 460.043,10 (quattrocentosessantamilaquarantatrè e cent. 10) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	55	51	99	6.925,26
2° Corpo	19	56	60	2.236,40
3° Corpo	12	36	67	1.484,01
In complesso	87	45	26	10.645,67

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.288.848,45 (tremilioniduecentottantottomilaottocentoquarantotto e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1733.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatari Enzo Aldo fu Pasquale, in comune di Oppido Lucano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatari Enzo-Aldo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti-

coli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pignatari Enzo-Aldo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), della superficie di ettari 60.16.13, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 9.84.89, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 50.31.24.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 149. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatari Enzo-Aldo fu Pasquale, in comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 626*)									
Pian Gorgo	23	15	—	Seminativo	II	3	38	81	914,79
Id.	23	16	u	Id.	I	6	36	00	2.289,60
Id.	23	16	t	Id.	IV	0	10	08	11.09
				Totali	.	9	84	89	3.215,48

I terreni sopradescritti confinano:

Sud: con lo stesso proprietario o con la strada vicinale di Muragine;
Nord: con lo stesso proprietario;
Ovest: con lo stesso proprietario.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 909.815 (novecentonovemilaottocentoquindici) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pignatari Enzo-Aldo fu Pasquale, in comune di Oppido Lucano (provincia di Potenza), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 626)					
Pian Gorgo	23	16	t	Seminativo	IV	41	58	61	4.574,47
Id.	23	15	—	Id.	II	8	72	63	2.356,10
					Totali . . .	50	31	24	6.930,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *est*: con la proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale di Muragine;
Ovest: con la proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1734.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria, in comune di Brindisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria, per i terreni ricadenti nel comune di Brindisi (provincia di Brindisi), della superficie di ettari 207.58.26, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 138.38.84, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 69.19.42.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 153. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria (in comune di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 5243*)					
Cerrito	177	3	—	Seminativo	IV	109	79	15	18.664,55
Id.	177	14	—	Id.	IV	28	59	69	4.861,48
				Totali		138	38	84	23.526,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Mesagne-Tuturano e con proprietà del sig. Romanazzi-Carducci;
Sud: con la strada vicinale Specchia-Tuturano;
Ovest: con la proprietà dello stesso;
Est: con la proprietà di Zaccaria Francesco fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 8.234.110,50 (ottomilioniduecentotrentaquattromilacentodieci e centesimi 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romanazzi Carducci Leonardo fu Giuseppe-Maria (in comune di Brindisi, constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n. 5243*)					
Cerrito	177	2	—	Seminativo	IV	61	68	18	10.485,91
Id.	177	14	—	Id.	IV	7	51	24	1.277,10
				Totali		69	19	42	11.763,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Seripanda e con proprietà di Romanazzi-Carducci.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1735.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Renato di Roberto, in comune di Bovino (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Renato di Roberto, per i terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Ricciardi Renato di Roberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bovino (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 46.82.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 150. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardi Renato di Roberto, in comune di Bovino (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 5546)									
Serrone . . .	3	4	a	Seminativo	I	46	82	87	25.755,80

Il terreno sopradescritto confina:
Nord: col torrente Lavella;
Est: con la strada provinciale Foggia-Napoli;
Sud: con Ricciardi Riccardo;
Ovest: con lo stesso Ricciardi Renato.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.567.729 (seimilionicinquecentosessantasettemilasettecentoventinove) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1736.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - *Sezione speciale per la riforma fondiaria* - di terreni di proprietà di Rigirone Alberto fu Andrea, in comune di Craco (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rigirone Alberto fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rigirone Alberto fu Andrea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Craco (provincia di Matera), per una superficie di ettari 405.35.55, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 151. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rigirone Alberto fu Andrea, in comune di Craco (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 963)					
San Marco	35	15	—	Pascolo	I	0	26	85	24,16
Id	35	16	—	Pascolo arborato	II	3	72	40	297,92
Id.	35	17	—	Pascolo	I	3	96	70	357,03
Id.	35	14	—	Seminativo	II	33	11	08	7.946,59
				Totali		41	07	03	8.625,70

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Dilanza Annina e Grossi Mario;
Ovest e *sud*: con Grossi Mario;
Est: col fosso lago Salso.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 963)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Valle Tammaricl	37	63	—	Seminativo	III	0	12	71	17,79
Id.	37	64	—	Pascolo	II	0	48	12	24,66
Id.	37	65	—	Id.	II	1	00	74	50,37
Valle del Molino	40	48	—	Id.	II	0	08	24	4,12
Tempa dell'Appiso	40	49	—	Id.	II	11	96	79	598,40
Id.	40	58	—	Id.	II	11	97	00	598,50
Id.	40	59	—	Pascolo cespugliato	II	15	28	50	489,11
Id.	40	60	—	Seminativo	III	7	82	63	1.095,68
Id.	40	61	—	Pascolo	II	9	26	95	463,47
Id.	40	62	—	Seminativo	IV	0	72	26	50,58
Id.	40	64	—	Id.	IV	3	89	86	272,90
Id.	40	65	—	Incolto produttivo	unica	0	68	97	11,04
Id.	40	66	—	Seminativo	IV	2	78	06	194,64
Qualangelo	40	81	—	Id.	III	11	35	00	1.589 —
Id.	40	82	—	Pascolo cespugliato	II	13	55	86	433,88
Id.	40	83	—	Fabbricato rurale	—	0	13	27	—
Stretto Garamone	40	84	—	Incolto produttivo	unica	1	25	26	20,04
Id.	40	86	—	Pascolo	I	0	05	80	5,23
Id.	40	87	—	Seminativo	III	12	39	19	1.734,87
Tre Confini	40	88	—	Pascolo cespugliato	II	2	19	75	70.32
Id.	40	94	—	Pascolo	II	0	03	76	1,88
Cavaliere	39	36	—	Seminativo	III	10	06	73	1.409,42
Id.	39	57	—	Pascolo cespugliato	I	0	79	68	47,81
Id.	39	60	—	Pascolo	II	0	24	22	12,11
Id.	39	61	—	Seminativo	III	2	21	28	309,79
Id.	39	62	—	Incolto produttivo	unica	2	44	73	39,16
Id.	39	65	—	Seminativo	III	0	39	23	54,92
Id.	39	63	—	Incolto produttivo	unica	1	07	99	17,27
Id.	39	64	—	Seminativo	III	0	88	18	123,45
Valle del Mulino	40	14	—	Incolto produttivo	unica	2	12	16	33,95
Cavaliere	40	35	—	Id.	unica	0	23	35	3,74
Valle del Mulino	40	36	—	Seminativo	III	14	72	32	2.061.25
Id.	40	37	—	Pascolo cespugliato	I	2	33	39	140,03
Id.	40	38	—	Id.	unica	1	38	55	22,17
Cavaliere	40	39	—	Seminativo	III	20	92	24	2.929,14
Id.	40	40	—	Pascolo	II	0	39	58	19,79
Tempa dell'Appiso	40	44	—	Seminativo	III	11	07	52	1.550,53
Masseria dell'Arciprete	40	45	—	Fabbricato rurale	—	0	46	39	—
Id.	40	46	—	Pascolo	II	11	71	55	585,78
Tempa dell'Appiso	40	50	—	Seminativo	III	18	99	98	2.659,97
Id.	40	51	—	Incolto produttivo	unica	2	56	02	40,96
Id.	40	54	—	Id.	unica	0	52	89	8,46
Id.	40	55	—	Seminativo	IV	16	08	20	1.125,74
Id.	40	56	—	Incolto produttivo	unica	1	38	27	22,12
Id.	40	57	—	Pascolo	II	3	55	17	177,58
				(*Partita catastale n.* 1456)					
Cavaliere	39	33	—	Pascolo cespugliato	I	1	91	25	114,75
Id.	39	35	—	Seminativo	III	0	80	00	112 —
				Totali		236	39	59	21.348,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con Rinaldi Domenico, Lo Franco Pasquale, Maronna Maddalena ed altri piccoli proprietari;

Est con la strada comunale Craco-Tursi, Consoli Pasquale, Romano Angelo ed altri piccoli proprietari;

Sud con territorio del comune di Stigliano;

Ovest col fosso Lago Salso, con proprietà della Prebenda Parrocchiale di Craco e con eredi di Grassi Tommaso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 963)					
Bruscara	29	49	—	Seminativo	III	21	03	53	2.944,94
Monastero	29	56	—	Pascolo	II	20	79	71	1.039,86
Bruscara	29	52	—	Id.	II	0	37	74	18,87
Monastero	29	53	—	Id.	I	2	23	66	201,29
Bruscara	29	51	—	Incolto produttivo	unica	0	15	36	2,46
Monastero	29	58	—	Seminativo	III	1	15	26	161,36
Id.	29	60	—	Id.	III	2	26	40	316,96
Id.	29	57	—	Id.	II	6	47	40	1.553,76
Frascara	27	11	—	Incolto produttivo	unica	6	09	10	97,46
Id.	27	12	—	Seminativo	IV	19	30	30	1.351,21
Id.	27	13	—	Pascolo	II	6	17	30	308.65
Bruscara	28	1	—	Id.	II	0	58	93	29,46
Id.	28	2	—	Id.	II	0	09	37	4,68
Id.	28	3	—	Seminativo	III	9	62	43	1.347,40
Id.	28	7	—	Id.	III	0	72	54	101,54
Id.	28	8	—	Id.	IV	1	71	77	120,24
Id.	28	11	—	Pascolo	II	0	06	92	3,46
Id.	28	14	—	Id.	II	0	56	30	28,15
Id.	28	12	—	Seminativo	IV	0	90	48	63,34
Id.	28	13	—	Pascolo	II	0	02	80	1,40
Id.	28	15	—	Seminativo	IV	0	45	16	31,61
Id.	28	17	—	Id.	IV	0	57	10	39,97
Id.	28	18	—	Pascolo	II	1	00	42	50,21
Id.	28	4	—	Fabbricato rurale	—	0	21	46	—
Frascara	27	42	—	Pascolo	II	2	07	71	103,86
Marchitelli	28	5	—	Id.	II	5	48	50	274,25
Id.	28	38	—	Seminativo	IV	4	30	63	301,44
Id.	28	39	—	Id.	IV	2	77	80	194,46
Id.	28	40	—	Pascolo	II	0	48	00	24 —
Bruscara	29	50	—	Seminativo	II	10	14	85	2.435,64
				Totali		127	88	93	13.151,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Grassi Giulio e Maria fu Francesco;
Ovest: con gli eredi di Grassi Tommaso;
Sud: con terreni della stessa proprietà;
Est: con piccoli proprietari tra cui Lavieri Francesco, Rinaldi Antonia, Lapilla Nicola, Bitonte Giuseppe, Seccafico Francesco e Grossi Giulia e Maria.

La proprietà è attraversata da nord a sud dalla strada comunale Craco-Tursi e da nord-ovest a sud-est dal fosso della Bruscara.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.561.142,90 (duemilionicinquecentosessantunomilacentoquarantadue e cent. 90) per il primo corpo, di L. 6.773.765,30 (seimilionisettecentosettantatremilasettecentosessantacinque e cent. 30) per il 2° corpo, di L. 4.100.887,95 (quattromilionicentomilaottocentottantasette e cent. 95) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	41	07	03	8.625,70
2° Corpo	236	39	59	21.348,36
3° Corpo	127	88	93	13.151,93
In complesso	405	35	55	43.125,99

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L.13.435.796,15 (tredicimilioniquattrocentotrentacinquemilasettecentonovantasei e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1737.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rizzi Ruggiero di Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Rizzi Ruggiero di Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 87.36.47, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 62.42.61, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 24.93.86.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 152. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*Partita catastale n. 10122*)									
Tavoletta	392	14	—	Seminativo	III	26	06	90	7.820,70
Id.	392	6	—	Incolto produttivo	unica	6	88	60	137,72
Id.	392	5	a	Seminativo	II	29	47	11	11.493,71
				Totali		62	42	61	19.452,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con lo stesso Rizzi Ruggiero e moglie Iavarone Teresa fu Leopoldo;

Est: con lo stesso Rizzi Ruggiero e con fiume Ofanto;

Sud: con Aricino Giuseppe;

Ovest: con cooperativa « La Falce ».

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 5.134.383,60 (cinquemilionicentotrentaquattromilatrecentottantatre e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rizzi Ruggiero di Matteo, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), constituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 10122)					
Tavoletta »	392	5	—	Seminativo	II	24	93	86	9.726 —

Il sopradescritto terreno confina

Nord: con la proprietà dello stesso;

Ovest: con la proprietà dello stesso;

Sud: con la proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1738.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Scafarelli Matilde fu Francesco, in comune di Irsina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Scafarelli Matilde fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Scafarelli Matilde fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), per una superficie di ettari 55.38.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicàti nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 154. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scafarelli Matilde fu Francesco, in comune di Irsina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1937)					
Ischia Mulino	52	6	—	Seminativo	II	15	95	40	5.105,28
Id.	52	7	—	Pascolo cespuglioso	IV	10	10	40	232,39
Mulino	52	8	—	Seminativo	II	7	29	22	2.333,50
Id.	52	11	—	Id.	II	3	40	45	1.089,43
Id.	52	12	—	Pascolo cespuglioso	IV	18	63	20	428,54
				Totali		55	38	67	9.189,14

I terreni sopradescritti sono attraversàti dalla strada Tolve e confinano:

Nord: con la strada provinciale Peuceto, con Gabriele Consiglia, Arpaia Pasqua ed altri;
Sud: col fiume Alvo;
Ovest: con proprietà Nugent contessina Margherita.
Est: con proprietà Nugent contessina Margherita e con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 2.668.474,65 (duemilioniseicentosessantottomilaquattrocentosettantaquattro e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1739.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Spagna Rocco di Nicola, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Rocco di Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Rocco di Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera) per una superficie di ettari 43.10.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 156. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagna Rocco di Nicola, in comune di Bernalda (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 678)					
Sezione *Montescaglioso*									
Pizzica	110	5	—	Seminativo	III	7	45	06	1.713,64

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con proprietà Alfano Gaetano, Malvasi Berardino ed altri;
Sud: con proprietà Graziadei Giuditta fu Rocco;
Est: con la strada comunale della Pizzica;
Ovest: con la strada di San Salvatore.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 678)					
Pizzica	110	14	—	Pascolo cespugliato	III	0	13	51	6,75
Id.	110	41	—	Seminativo	III	3	29	60	758 08
Id.	110	39	—	Pascolo cespugliato	II	1	16	00	75,40
Id.	110	40	—	Seminativo	III	0	24	00	55,20
San Salvatore	111	11	—	Id.	III	13	45	12	3.093,78
Id.	111	12	—	Pascolo cespugliato	III	0	30	18	15,09
				Totali		18	58	41	4.004,30

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Lacava Domenica;
Sud: con proprietà Lacava Domenica;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con Lacava, Domenica.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 678)					
Pizzica	110	28	—	Seminativo	III	3	37	33	775.86
Id.	110	29	—	Pascolo cespugliato	II	3	91	69	254,60
Id.	110	30	—	Seminativo	II	9	77	66	3.324,05
				Totali		17	06	68	4.354,51

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con proprietà Furlò Borardino;
Ovest: con proprietà Tarantini Italo, Graziadei Maria e Accettura Pasqua;
Est: con proprietà Gallitelli Domenica fu Donato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 505.523,80 (cinquecentocinquemilacinquecentoventitrè e cent. 80) per il 1° corpo; di L. 1.185.267,30 (unmilionecentottantacinquemiladuecentosessantasette) e cent. 30) per il 2° corpo; di L. 1.244.903,70 (unmilioneduecentoquarantaquattromilanovecentotrè e cent. 70) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	7	45	06	1.713,64
2° Corpo	18	58	41	4.004,30
3° Corpo	17	06	68	4.354,51
In complesso	43	10	15	10.072,45

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.935.694,80 (duemilioninovecentotrentacinquemilaseicentonovantaquattro e cent. 80), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. **1740.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Spagna Rocco di Nicola, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Rocco di Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Spagna Rocco di Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia

di Matera), per una superficie di ettari 204.35.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 155. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spagna Rocco di Nicola, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), *trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in* Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 9921)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Sotto D. Cucc. . . .	78	103	—	Pascolo cespuglioso . .	III	0	31	52	15,72
Campanaro	80	1	—	Id.	IV	0	36	68	10,83
Canala .	80	5	—	Id.	III	1	00	02	50,01
Id. .	80	6	—	Seminativo	III	9	74	70	2.241,81
Id. .	80	7	—	Incolto produttivo	unica	3	81	58	61,05
Id. .	80	8	—	Pascolo cespuglioso	III	0	24	08	12,04
Id. .	80	16	—	Seminativo	III	0	97	08	223,28
Id. .	80	15	—	Pascolo	III	3	45	23	151,90
Id. .	80	14	—	Pascolo cespuglioso	IV	0	23	84	6,67
Id.	80	26	—	Id.	II	0	86	88	56,34
Campanaro	80	25	—	Incolto produttivo	unica	4	40	57	70,49
Id. .	80	24	—	Id.	unica	5	39	86	86,38
Id. .	80	23	—	Id.	unica	0	46	63	7,43
Id.	80	22	—	Seminativo	V	40	59	92	2.435,95
Pozzo del Poeta	80	3	—	Id.	IV	25	27	94	3.286,32
Id.	80	4	—	Pascolo cespuglioso	IV	26	21	76	734,09
Costa La Mentola	80	2	—	Seminativo	IV	1	47	73	192,05
Id. .	80	9	—	Id.	IV	13	30	00	1.729 —
Id. .	80	77	—	Id.	IV	10	10	00	1.313 —
Picoco Terzo	79	24	—	Pascolo cespuglioso	III	1	60	06	80,03
Id.	79	23	—	Seminativo	IV	9	85	30	1.280,89
Id. .	79	25	—	Id.	V	0	88	95	53,37
Id. .	79	26	—	Id.	V	5	47	98	328,78
Id.	79	27	—	Pascolo cespuglioso	IV	38	25	61	1.071,17
				Totali . . .		204	35	92	15.498 63

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con piccoli proprietari;
Sud: con la stessa proprietà;
Est: col torrente Canala;
Ovest: con le particelle 5, 1 e 2 del foglio 79.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.914.622,65 (quattromilioninovecentoquattordicimilaseicentoventidue e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1741.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Ginosa (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Guglielmo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comuni di Ginosa (provincia di Taranto) e di Montescaglioso (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Guglielmo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), della superficie di ettari 231.01.82, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 185.00.48, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 46.01.34, indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 158. — Palla.

Allegato N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO *(Partita catastale n. 6116)*					
Puticchio	135	7	—	Seminativo	V	6	04	25	453,19
Id.	135	8	—	Id.	V	2	16	50	162,38
Id.	135	9	—	Incolto produttivo	II	0	18	05	2,71
Id.	135	40	—	Seminativo	IV	2	31	20	358,36
Id.	135	42	—	Incolto produttivo	I	14	85	50	371,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 1° CORPO (*Partita catastale n.* 6116)					
Carrara di Lupo	136	1	—	Seminativo . . .	IV	51	66	55	8.008,15
Id.	136	3	—	Id.	V	6	07	60	455,70
Id.	136	9	—	Id.	IV	17	75	20	2.751,56
Ischie	137	19	—	Id.	V	7	39	65	554,74
Id.	137	36	b	Id.	V	4	48	00	336 —
Id. . .	137	36	c	Id.	V	4	56	80	342,60
				Totali . . .		117	49	30	13.796,77

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Tarantina;
Est: con la strada stazione Ginosa;
Ovest: con il collettore Mezzano Occidentale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6116)					
Carrara di Lupo . .	136	11	—	Seminativo	IV	1	10	10	170,66

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-est: con proprietà O.N.C.;
Sud-est: con l'allacciante Lago D'Anice;
Sud-ovest: con la strada comunale Tuffarello.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 6116)					
Carrara di Lupo . .	136	13	—	Seminativo	IV	0	05	60	8 68

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con proprietà Bidoli Erminia;
Nord-est: con proprietà Cavallo Cosima fu Cataldo ed altre;
Sud-est: col Colatore Mazzano occidentale.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 6116)					
Fiumicello . .	100	1	—	Seminativo	III	8	60	50	2.409,40
Id.	100	2	—	Incolto produttivo . .	II	0	09	58	1,44
Id.	100	15	—	Seminativo	II	6	29	98	2.267,64
				Totali .		14	99	98	4.678 48

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Gallitelli Maria Gabriella di Bernardino;
Est: con il torrente Fiumicello;
Ovest: con i termini di confine dei comuni di Ginosa-Montescaglioso;
Sud: con la proprietà di Carriero Angelo ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

5° CORPO

(*Partita catastale n.* 6116)

Fiumicello	100	5	—	Seminativo	II	8	80	20	3.168,72
Id.	100	6	—	Fabbricato rurale	—	0	00	17	—
Id.	100	4	—	Seminativo	I	0	39	85	187,30
Id.	100	7	—	Id.	I	0	49	60	233,12
Id.	100	11	—	Id.	I	0	42	07	197,73
Id.	100	12	—	Id.	II	8	42	78	3.034 —
Id.	100	32	—	Incolto produttivo	II	3	34	65	50,20
Id.	100	23	—	Seminativo	I	1	68	00	789,60
Id.	100	37	—	Id.	I	5	67	80	2.668,66
Id.	100	25	—	Incolto produttivo	II	4	43	20	66,48
Id.	100	24	—	Seminativo	I	5	28	30	2.483,01
Id.	100	26	—	Id.	V	1	57	60	118,20
Id.	100	27	—	Incolto produttivo	II	0	75	28	11,29
Id.	100	28	—	Fabbricato rurale	—	0	60	24	—
Id.	100	34	—	Seminativo	III	1	00	30	280,84
Id.	100	33	—	Incolto produttivo	II	3	84	46	57,67
Id.	100	29	—	Seminativo	II	1	89	75	683,10
Id.	102	33	—	Id.	IV	0	83	45	129,35
Roccatevere	111	10	—	Incolto produttivo	II	0	06	60	99 —
				Totali		48	94	30	14.160,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso;
Est: con il regio tratturello Matera-Montescaglioso e la strada comunale Fiumicello III;
Ovest: con il regio tratturello Matera-Montescaglioso, col torrente Fiumicello e con il canale della Vaccina;
Sud: con il regio tratturello Matera-Montescaglioso.

L'intero corpo è intersecato nel senso sud-ovest, nord-est dal canale della Vacina e nel senso nord-ovest, sud-est. dal regio tratturo Matera-Montescaglioso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

6° CORPO

(*Partita catastale n.* 6116)

Fiumicello	100	3	—	Seminativo	II	1	58	30	569,88
Id.	100	8	—	Id.	II	0	27	70	99,72
				Totali		1	86	00	669,60

I terreni di cui sopra confinano:

Nord: con proprietà Strada Mario di Guglielmo;
Est: con il canale della Vacina;
Ovest: con il torrente Fiumicello;
Sud: con proprietà di Albenzio Paolo di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

7° CORPO

(*Partita catastale n.* 6116)

Fiumicello	100	31	—	Seminativo	III	0	55	20	154,56

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con il canale della Vacina;
Est: con la stessa proprietà strada Giglielmo fu Giuseppe ed altre;
Ovest: con il torrente Fiumicello;
Sud: con proprietà Matarresi Francesco ed altri.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.802.983,55 (quattromilioniottocentoduemilanovecentottantatrè e cent. 55) per il 1° corpo; di L. 59.731 (cinquantanovemilasettecentotrentuno) per il 2° copro; di L. 3038 (tremilatrentotto) per il 3° corpo; di L. 1.590.553,60 (unmilionecinquecentonovantamilacinquecentocinquantatre e cent. 60) per il 4° corpo; di L. 4.735.164 (quattromilionisettecentotrentacinquemilacentosessantaquattro) per il 5° corpo; di L. 227.664 (duecentoventisettemilaseicentosessantaquattro) per il 6° corpo; di L. 52,550,40 (cinquantaduemilacinquecentocinquanta e cent. 40) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	117	49	30	13.796,77
2° Corpo	1	10	10	170,66
3° Corpo	0	05	60	8,68
4° Corpo	14	99	98	4.678,48
5° Corpo	48	94	30	14.160,26
6° Corpo	1	86	00	669,60
7° Corpo	0	55	20	154,56
In complesso	185	00	48	33.639,01

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 11.471.684,55 (undicimilioniquattrocentosettantunomilaseicentottantaquattro e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6116)					
Fiumicello	101	1	—	Seminativo	III	17	69	20	4.953,76
Id.	101	10	—	Id.	II	6	79	30	2.445,48
Id.	101	11	—	Uliveto	V	17	91	68	3.583,36
Id.	101	9	—	Pascolo	III	0	32	64	16,32
Id.	101	8	—	Fabbricato rurale	—	0	15	86	—
Id.	101	12	—	Pascolo	III	0	66	30	33,15
Id.	101	13	—	Seminativo	III	1	35	33	378,92
Id.	101	14	—	Pascolo	III	0	43	40	21,70
Id.	101	15	—	Seminativo	III	0	67	63	189,36
				Totali		46	01	34	11.622,05

I sopradescritti terreni confinano:

Nord con proprietà di Strada Mario di Guglielmo;
Est con la strada Fiumicello II;
Ovest: con tratturello Matera-Montescaglioso e stessa proprietà di strada Guglielmo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1742.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Guglielmo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nei comuni di Montescaglioso (provincia di Matera e di Ginosa (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Guglielmo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), della superficie di ettari 122.57.03, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 78.97.48, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni, di complessivi ettari 43.59.55, indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo.

Art. 5.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente art. 2, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4760)					
Murgia	2	4	—	Uliveto	III	0	80	83	282,90
Id. .	2	11	—	Pascolo cespugliato . .	IV	0	80	88	22,65
Id. .	2	12	—	Seminativo	IV	33	73	30	4.385,29
Id. .	2	15	—	Id.	V	6	08	69	365,21
Id. . .	2	16	—	Id. .	III	31	52	82	7.251,49
Id.	2	18	—	Id.	II	6	00	96	2.043,26
				Totali . . .		78	97	48	14.350,80

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-est: con proprietà dello stesso Strada Guglielmo fu Giuseppe;

Est: col vallone Togolaso;

Sud-ovest: col torrente Gravina;

Nord: con Strada Michele di Guglielmo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.289.418,75 (quattromilioniduecentottantanovemilaquattrocentodiciotto e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Guglielmo fu Giuseppe, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 4760)					
Murgia	2	13	—	Pascolo cespugliato . .	III	9	61	86	480,93
Id. .	2	4	—	Uliveto .	III	33	97	69	11.891,93
				Totali . .		43	59	95	12.372,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est e *sud*: con la proprietà della stessa ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1743.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Strada Michele di Guglielmo, in comune di Montescaglioso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Michele di Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste nel citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Strada Michele di Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Montescaglioso (provincia di Matera), della superficie di ettari 26.00.83, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 17.25.94, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.74.89.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 159. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Michele di Guglielmo, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7705)					
Murgia	2	9	—	Seminativo	III	16	89	11	3.884,95
Id.	2	10	—	Pascolo cespugliato	IV	0	36	83	10,31
				Totali		17	25	94	3.895,26

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con le rimanenti proprietà dello stesso;
Est: con il vallone Tufara;
Ovest: con il torrente Gravina.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.149.720,32 (unmilionecentoquarantanovemilasettecentoventi e cent. 32), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Strada Michele di Guglielmo, in comune di Montescaglioso (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 7705)					
Murgia	2	9	—	Seminativo	III	8	42	89	1.938,66
Id.	2	10	—	Pascolo cespugliato	IV	0	32	00	8,96
				Totali		8	74	89	1.947,62

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dello stesso;
Est: con vallone Tufara;
Sud: con la proprietà dello stesso;
Ovest: con torrente Gravina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. 1744.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione;

Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, per i terreni ricadenti nel comune di Ferrandina (provincia di Matera), della superficie di ettari 179.11.50, specificamente descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 146.36.13, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 32.75.37.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 160. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 37.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita catastale n.* 6381)					
Varisana	82	69	—	Seminativo	II	1	67	20	518,31
Id.	82	70	—	Pascolo	II	1	30	00	97,50
Id.	82	71	—	Seminativo	III	6	60	00	1.386 —
Id.	82	72	—	Pascolo	III	3	30	00	155,20
				Totali . . .		12	87	20	2.157,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la rimanente proprietà dello stesso;
Sud: con la proprietà Fredi Castelluccio Canio;
Ovest: con la ferrovia dello Stato Napoli-Taranto;
Est: col fiume Basento.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*Partita catastale n.* 6381)					
Mazziotti	91	71	—	Incolto produttivo	unica	6	86	20	109,79
Id.	91	72	—	Seminativo	IV	10	35	88	1.346,65
Manca Lunga	91	73	—	Pascolo	III	14	54	37	639,92
Id.	91	60	—	Incolto produttivo	unica	22	84	16	365,47
Id.	91	61	—	Seminativo	V	23	06	63	1.614,64
Id.	91	54	—	Pascolo	III	14	94	65	657,65
Id.	91	53	—	Seminativo	IV	17	82	45	2.317,19
Id.	91	44	—	Pascolo cespugliato	III	0	76	13	24,36
Varesana	91	43	—	Id.	II	1	69	19	101,51
Id.	91	42	—	Id.	II	0	90	46	54,28
Id.	91	41	—	Seminativo	III	7	11	30	1.493,73
Id.	91	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	68	12,41
Manca Lunga	91	39	—	Id.	II	0	74	10	44,46
Varisana	91	38	—	Id.	II	0	56	69	34,01
Id.	91	37	—	Seminativo	III	2	02	71	425,69
Manca Lunga	91	36	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	58	21,35
Varesana	91	35	—	Id.	II	0	33	10	19,86
Id.	81	20	—	Seminativo	II	5	53	49	1.715,82
Id.	81	18	—	Id.	II	2	81	16	871,61
				Totali . . .		133	48	93	11.870,40

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con proprietà Lerose Carmela Spirito Nicola;
Sud: con proprietà Spirito Nicola;
Est: con terreni della stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 648.749,85 (seicentoquarantottomilasettecentoquarantanove e centesimi 85) per il 1° corpo; di L. 3.689.561,60 (tremilioniseicentottantanovemilecinquecentosessantuno e cent. 60) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	12	87	20	2.157,01
2° Corpo	133	48	93	11.870,40
In complesso . . .	146	36	13	14.027,41

L'indennità totale di espropriazione è di L. 4.338.311,45 (quattromilionitrecentotrentottomilatrecentoundici e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valerio Maria-Concetta fu Ferruccio, in comune di Ferrandina (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 6381)					
Varisana	82	69	—	Seminativo	II	11	30	47	3.504,47
Id.	82	70	—	Pascolo	II	2	16	17	162,13
Id.	82	71	—	Seminativo	III	15	11	13	3.173,37
Id.	82	72	—	Pascolo	III	4	17	60	173,74
				Totali . . .		32	75	37	7.013,71

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Lisanti Domenico fu Francesco;
Sud: con proprietà della stessa;
Est: con il fiume Basento;
Ovest: con ferrovia dello Stato Napoli-Taranto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 ottobre 1952, n. **1745.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari);

Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto d'esproprio costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti-

coli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), per una superficie di ettari 929.33.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 60, *foglio n.* 161. — PALLA.

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, rispettivamente per le quote, in termini di reddito dominicale del 49,99 % e del 50,01 %, in comune di Ruvo di Puglia (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n* 7279)									
Mezza Femmina	102	15	—	Pascolo	III	11	39	60	387,46
Id.	102	16	—	Seminativo	V	4	64	52	232,26
				Totali . . .		16	04	12	619,72

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il limite intercomunale di Corato;
Ovest: con la proprietà dei fratelli De Benedictis fu Felice;
Sud: con la proprietà dei fratelli De Benedictis fu Felice;
Est: con la strada vicinale Corato-Gravina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO (*Partita catastale n* 7279)									
Pietra Tagliata	102	33	—	Seminativo	V	0	65	64	32,82
Id.	102	34	—	Id.	V	0	59	85	29,93
Id.	102	35	—	Id.	V	0	57	15	28,58
Id.	102	36	—	Id.	V	0	18	11	9,06
Id.	102	39	—	Id.	V	0	55	65	27,83
Id.	102	41	—	Id.	V	0	32	70	16,35

Segue 2° CORPO

(*Partita catastale n.* 72 79)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mezza Femmina	102	42	—	Seminativo	V	0	71	84	35,92
Id.	102	43	—	Id.	V	1	15	73	57,85
Id.	102	44	—	Pascolo	III	0	29	54	10,04
Id.	102	46	—	Seminativo	V	0	49	33	24,66
Pietra tagliata	102	48	—	Id.	V	0	58	33	29,15
Id.	102	49	—	Id.	V	0	41	78	20,85
Id.	102	50	—	Id.	V	0	88	25	44,13
Id.	102	51	—	Id.	V	0	19	03	9,51
Id.	102	52	—	Id.	IV	1	24	77	93,58
Id.	102	53	—	Id.	V	0	55	09	27,55
Id.	102	54	—	Id.	V	8	26	98	413,49
Id.	102	55	—	Id.	V	1	14	77	57,38
Id.	102	56	—	Id.	V	0	44	58	22,29
Id.	102	57	—	Id.	V	0	38	94	19,47
Giuncata	102	58	—	Id.	V	1	18	13	59,06
Id.	102	59	—	Id.	IV	7	68	02	576,01
Id.	102	60	—	Id.	V	2	23	97	111,98
Id.	102	61	—	Id.	V	0	20	59	10,30
Id.	102	62	—	Id.	V	2	78	33	139,41
Id.	102	65	—	Pascolo	III	0	15	27	5,19
Id.	102	66	—	Id.	III	0	24	31	8,27
Id.	102	68	—	Seminativo	IV	3	77	62	283,21
Id.	102	69	—	Id.	V	0	13	47	6,73
Id.	102	70	—	Id.	V	0	27	19	13,60
Id.	102	71	—	Id.	IV	7	19	77	539,83
Id.	102	72	—	Id.	V	0	13	31	6,66
Id.	102	73	—	Id.	V	0	71	86	35,93
Id.	102	74	—	Id.	V	0	30	62	15,31
Id.	102	75	—	Id.	V	0	97	54	48,77
Id.	102	76	—	Id.	V	0	72	66	36,33
Id.	102	77	—	Id.	V	0	66	76	33,38
Id.	102	78	—	Id.	V	0	49	49	24,75
Id.	102	79	—	Id.	V	0	36	14	18,07
Id.	102	80	—	Id.	V	0	35	30	17,65
Id.	102	81	—	Pascolo	II	267	14	15	16.028,49
Id.	102	82	—	Seminativo	IV	0	63	96	47,97
Id.	102	85	—	Id.	V	0	16	99	8,50
Id.	102	86	—	Id.	V	0	24	03	12,01
Id.	102	87	—	Id.	V	0	55	13	27,56
Id.	102	88	—	Id.	V	1	81	73	90,86
Id.	102	90	—	Id.	V	0	29	46	14,73
Id.	102	91	—	Id.	V	5	21	21	260,61
Id.	102	92	—	Id.	V	0	36	78	18,39
Id.	102	93	—	Id.	V	0	99	74	49,87
Id.	102	94	—	Id.	V	0	25	27	12,63
Id.	102	95	—	Id.	IV	0	61	16	45,87
Id.	102	96	—	Fabbricato rurale	—	1	02	04	—
Id.	102	97	—	Seminativo	IV	1	26	52	94,89
Id.	102	99	—	Id.	V	0	65	48	32,74
Id.	102	100	—	Id.	V	0	51	17	25,58
Id.	102	101	—	Pascolo	II	3	27	40	196,44
Monte di pietra antica	104	35	—	Id.	III	4	79	92	163,17
Id.	104	43	—	Id.	II	44	79	03	2.687,42
Id.	104	54	—	Id.	III	0	31	76	10,80
Id.	104	53	—	Id.	III	0	07	45	2,53
Id.	104	57	—	Id.	IV	0	52	30	10,98
Giuncata	111	14	—	Seminativo	V	0	12	67	6,34
Id.	111	13	—	Id.	V	0	58	50	29,25
Id.	111	12	—	Id.	V	1	42	10	71,05
Id.	111	11	—	Id.	V	0	22	86	11,43
Id.	111	10	—	Id.	V	0	67	46	33,73
Id.	111	9	—	Id.	IV	2	45	86	184,40
Id.	111	8	—	Id.	V	5	49	10	274,55
Id.	111	7	—	Pascolo	IV	0	24	38	5,12
Id.	111	6	—	Id.	III	2	93	11	99,66
Id.	111	5	—	Id.	IV	1	00	00	21 —
Id.	111	4	—	Id.	III	1	23	24	41,90
Id.	111	3	—	Id.	III	11	69	30	397,56
Id.	111	2	—	Seminativo	V	0	14	63	7,31
Id.	111	1	—	Id.	V	8	92	60	446,30

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue 2° CORPO (*Partita catastale n.* 7279)					
Giuncata	111	15	—	Seminativo	V	57	26	59	2.863,28
Id.	111	16	—	Id.	V	0	41	80	20,90
Id.	111	17	—	Id.	V	2	22	70	111,35
Id.	111	18	—	Id.	V	0	88	50	44,25
Id.	111	19	—	Id.	V	0	12	39	6,20
Id.	111	20	—	Id.	V	2	75	94	137,97
Id.	111	21	—	Id.	V	3	47	60	173,80
Id.	111	22	—	Id.	IV	0	66	00	49,50
Id.	111	23	—	Id.	IV	0	35	01	26,25
Id.	111	24	—	Id.	V	2	37	68	118,84
Id.	111	25	—	Id.	V	1	34	58	67,29
Id.	111	26	—	Id.	V	3	86	20	193,10
Id.	111	27	—	Id.	V	5	89	34	294,67
Id.	111	28	—	Id.	V	0	52	51	26,26
Id.	111	29	—	Pascolo	II	184	19	91	11.051,95
Id.	111	30	—	Seminativo	V	0	36	21	18,11
Id.	111	31	—	Id.	V	1	42	26	71,13
Id.	111	32	—	Id.	V	1	54	89	77,45
Id.	111	33	—	Id.	V	6	55	45	327,73
Id.	111	34	—	Id.	V	5	47	82	273,90
Id.	111	35	—	Id.	V	0	15	27	7,64
Id.	111	36	—	Id.	V	1	43	94	71,97
Id.	111	37	—	Id.	V	0	70	89	35,44
Id.	111	38	—	Id.	V	1	60	04	80,02
Id.	111	39	—	Id.	V	2	80	22	140,10
Id.	111	40	—	Id.	V	0	17	27	8,64
Id.	111	41	—	Id.	V	0	22	06	11,03
Id.	111	42	—	Id.	V	1	04	86	52,43
Id.	111	43	—	Id.	V	0	65	74	32,87
Id.	111	44	—	Id.	V	2	02	10	101,05
Id.	111	45	—	Id.	V	6	62	65	331,33
Id.	111	46	—	Id.	V	2	92	61	146,31
Id.	111	47	—	Id.	V	1	09	36	54,68
Id.	111	48	—	Id.	V	1	12	38	56,19
Id.	111	49	—	Id.	V	0	47	96	23,98
				Totali . . .		727	77	63	41.580 13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Gioa Vito fu Nicola e dei fratelli De Benedictis Felice;
Ovest: con il limite territoriale di Spinazzola;
Sud: con il limite territoriale di Gravina e con la proprietà di Fiore Filippo e Annunziata di Michele;
Est: con la proprietà di Fiore Filippo e Annunziata di Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*Partita catastale n.* 7279)					
Lama d'ape	116	15	—	Pascolo	III	2	09	15	71,11
Id.	116	29	—	Seminativo	V	4	08	00	204 —
Id.	116	84	—	Pascolo	III	5	90	19	200,66
Id.	116	30	—	Id.	IV	1	34	82	28,31
Id.	11	42	—	Id.	III	34	79	51	1.183,03
Id.	116	40	—	Id.	III	1	13	45	38,57
				Totali . . .		49	35	12	1.725,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Craca Michele fu Francesco e la strada vicinale Lama D'Ape;
Ovest: con la proprietà di Zezza Livia fu Carlo e di Craca Michele fu Francesco;
Sud: con la proprietà di Di Cagno Simone fu Francesco;
Est: con la strada vicinale Lama D'Ape.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				4° CORPO *(Partita catastale n. 7279)*					
Lama d'ape	117	2	—	Pascolo	III	1	65	68	56,33
Id.	117	3	—	Pascolo arborato	II	28	32	34	1.982,61
Id.	117	5	—	Seminativo	V	1	57	68	78,84
Cavallerizza	117	6	—	Fabbricato rurale	—	0	38	60	—
Id.	117	9	—	Pascolo	III	4	15	45	141,25
Lama d'ape	117	12	—	Id.	IV	0	47	16	9,90
Id.	117	7	—	Id.	II	0	39	72	23,83
Cavallerizza	117	8	—	Seminativo	IV	0	94	10	70,57
Lama d'ape	117	14	—	Id.	V	5	57	00	278,50
Id.	117	13	—	Pascolo	III	3	86	00	131,24
Id.	117	52	—	Seminativo	V	1	86	40	93,20
Id.	117	53	—	Pascolo	III	9	85	00	334,90
Id.	117	54	—	Seminativo	V	2	99	00	149,50
Id.	117	55	—	Pascolo	III	0	40	58	13,80
Id.	117	16	—	Id.	III	2	58	97	88;05
Id.	117	18	—	Id.	III	0	29	78	10,13
Id.	117	19	—	Id.	III	4	39	00	149,26
Id.	117	56	—	Seminativo	V	1	71	52	87,56
Id.	117	17	—	Id.	IV	1	64	08	123,05
Casetta del monte	117	20	—	Pascolo	III	58	25	45	1.980,66
Id.	117	21	—	Id.	III	0	89	20	30,33
Id.	117	22	—	Seminativo	IV	0	83	48	62,61
Id.	117	57	—	Pascolo	III	0	48	50	16,49
Id.	117	26	—	Id.	III	2	43	92	82,93
Ferrata	130	1	—	Id.	III	0	17	93	6,09
				Totali		136	16	54	6.001,(6

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Jatta Fortunata fu Giuseppe ed altro;

Ovest: con la strada vicinale Lama D'Ape;

Sud: con la proprietà di Di Cagno Simone fu Francesco;

Est: con le proprietà di Camorino Antonio di Luigi, di Colaianni Paoli fu Pietro, di Musci Sergio di Luigi ed altre.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 182.817,40 (centottantaduemilaottocentodiciassette e cent. 40) per il 1° corpo; di L. 12.106.794,80 (dodicimilionicentoseimilasettecentonovantaquattro e cent. 80) per il 2° corpo; di L. 509.217,15 (cinquecentonovemiladuecentodiciasette e cent. 15) per il 3° corpo; di L. 1.888.097,30 (unmilioneottocentottantottomilanovantasette e cent. 30) per il 4° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	16	04	12	619,40
2° Corpo	727	77	63	41,580,13
3° Corpo	49	35	12	1.725,68
4° Corpo	136	16	54	6.001,66
In complesso	929	33	41	49.927,19

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 14.686.926,65 (quattordicimilioniseicentottantaseimilanovecentoventisei e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1746.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate non sono state ammesse al beneficio di conservare definitivamente una parte di terreni oggetto d'esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 luglio 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 467.37.63), specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 162. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Maria e Beatrice fu Giulio, rispettivamente per le quote di reddito dominicale di 49,99 % e 50,01 %. in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*Partita catastale n.* 5277)									
Gubito	411	4	—	Seminativo	III	18	09	70	5.423,10
Id.	410	7	—	Pascolo	I	1	69	60	390,08
Id.	410	8	—	Id.	III	22	13	84	2.656,61
Id.	410	10	—	Seminativo	IV	105	95	81	13.774,55

Segue 1° CORPO

(*Partita catastale n.* 5277)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gubito	410	11	—	Seminativo	III	18	50	40	5.551,20
Id.	410	15	—	Fabbricato rurale	—	4	03	06	—
Id.	410	26	—	Seminativo	III	2	62	06	786,18
Id.	410	27	—	Pascolo	I	1	25	60	288,88
				Totali . . .		174	30	07	28.870,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Eredi Zezza Francesco fu Luigi;
Est: con De Martino Concetta fu Felice e con eredi Grella Eduardo fu Luigi;
Sud-est: con strada vicinale Perillo;
Sud-ovest: regio tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello;
Ovest: con strada vicinale Cubito.

2° CORPO

(*Partita catastale n.* 5277)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gubito	334	3	—	Fabbricato rurale	—	1	05	93	—
Id.	334	5	—	Seminativo	III	160	65	04	48.195,12
Id.	354	9	—	Id.	II	79	25	90	30.911,01
Id.	354	10	—	Id.	II	12	40	15	4.836,58
Posta Capacciotti	352	15	—	Id.	II	8	87	35	3.460,66
				Totali .		262	24	37	87.403,37

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Zezza Livia e Teresa fu Carlo;
Est: con strada vicinale del Gubito;
Sud: regio tratturello Foggia-Ascoli Satriano-Lavello e con Zezza Michele fu Luigi;
Ovest: con Zezza Michele fu Luigi e con E.A.A.P.

3° CORPO

(*Partita catastale n.* 5277)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Posta Capacciotti	352	16	—	Seminativo	II	8	24	95	3.217,31

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Zezza Teresa fu Carlo e con Zezza Michele fu Luigi;
Sud-ovest: con Zezza Michele fu Luigi;
Nord-est: con E.A.A.P.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*Partita catastale n.* 5277)					
Gubito	358	1	—	Seminativo	II	4	83	80	1.886.82

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con strada provinciale stazione di Candela-Cerignola;
Est: con regio tratturello-Stornara-Montemilone;
Sud-est: con Pavoncelli fratelli fu Nicola;
Ovest: con Zezza Demetria di Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*Partita catastale n.* 5277)					
Corvera San Giovanni	317	5	—	Seminativo	I	17	74	44	8.872,18

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-ovest: con strada provinciale stazione di Candela-Cerignola;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-est: con Pavoncelli fratelli fu Nicola;
Ovest: con regio tratturello Stornara-Montemilone.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.934.968,85 (settemilioninovecentotrentaquattromilanovecentosessantotto e cent. 85) per il 1° corpo; di L. 23.206.827,40 (ventitremilioniduecentoseimilaottocentoventisette e cent. 40) per il 2° corpo; di L. 836.500,60 (ottocentotrentaseimilacinquecento e cent. 60) per il 3° corpo; di L. 490.573,20 (quattrocentonovantamilacinquecentosettantatre e cent. 20) per il 4° corpo; di L. 2.262.405,90 (duemilioniduecentosessantaduemilaquattrocentocinque e cent. 90) per il 5° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	174	30	07	28.870,60
2° Corpo	262	24	37	87.403,37
3° Corpo	8	24	95	3.217,31
4° Corpo	4	83	80	1.886,82
5° Corpo	17	74	44	8.872,18
In complesso	467	37	63	130.250,28

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 34.731.275,95 (trentaquattromilionisettecentotrentunomiladuecentosettantacinque e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 600 — (9101852) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.